

DOCUMENTO INFORMATICO, CONTRATTO IN FORMA ELETTRONICA E ATTO NOTARILE

di Gaetano Petrelli

La legge n. 59 del 1997 nell'introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del documento elettronico, pone all'interprete una serie di problemi attinenti all'ambito e alle modalità di applicazione della nuova normativa e al rapporto intercorrente tra essa e le precedenti norme emanate sul presupposto della natura cartacea del supporto materiale del documento giuridico.

L'art. 15, secondo comma, della recente legge 15 marzo 1997 n. 59 ha introdotto nel diritto privato italiano una norma di portata dirimpante, ammettendo, a tutti gli effetti di legge, la rilevanza e la validità del c.d. documento informatico, o elettronico, e, soprattutto, del contratto in forma elettronica. Esso, infatti, dispone: «*Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*». In attuazione di tale delega, è stato avviato il pro-

cedimento per l'emanazione del suddetto regolamento, ed a tal uopo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il relativo schema preliminare in data 5 agosto 1997 (per cui le competenti commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato hanno già dato parere favorevole, e che dovrà ora essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato) (1). Detto regolamento (art. 3) rinvia, quindi, ad un successivo regolamento per fissare le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (2).

Come si vedrà in prosieguo, la dottrina ha riconosciuto già da tempo la rilevanza giuridica, nel nostro ordinamento, del documento elettronico, e la stessa legislazione, sia pure episodicamente ed in modo frammentario, ne ha disciplinato specifici aspetti (3). La norma succitata, peraltro, nell'introdurre in via generale l'istituto del documento elettronico, da un lato elimina i dubbi esistenti circa la generale cittadinanza nell'ordinamento del documento elettronico stesso, e circa la sua astratta idoneità a soddisfare i requisiti formali volta per volta richiesti da specifiche norme di legge; d'altro lato pone all'interprete una serie di problemi attinenti all'ambito ed alle modalità di applicazione della nuova normativa ed al rapporto intercorrente tra essa e le precedenti norme, stratificatesi nel tempo, ed emanate sul presupposto della natura cartacea del supporto materiale del documento giuridico. Al fine di evi-

denziare i problemi, i dubbi, le soluzioni, appare opportuno innanzitutto individuare alcuni concetti giuridici fondamentali, quali quelli di documentazione, documento, scrittura privata, sottoscrizione, nell'elaborazione fino ad oggi effettuata da dottrina e giurisprudenza prevalenti, per

Note:

(1) Occorre pertanto tener conto di eventuali osservazioni che il Consiglio di Stato potrà effettuare. L'eventuale definitiva approvazione del regolamento in termini parzialmente diversi da quelli presi in considerazione costituirà oggetto di un successivo esame.

(2) Opportunamente il regolamento governativo demanda ad una successiva fonte l'emanazione di regole tecniche, per loro natura suscettibili di un più rapido aggiornamento, in conseguenza della notevole velocità dell'evoluzione delle conoscenze informatiche. Il secondo comma dell'art. 3 del regolamento governativo prevede infatti che: «Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche con cadenza almeno biennale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento».

Le suddette *regole tecniche* sono definite dall'art. 1, lettera o) del regolamento governativo come «le disposizioni di carattere applicativo delle norme del presente regolamento e comunque conformi a quest'ultimo, di carattere informatico o telematico, che concernono le caratteristiche dei prodotti e delle procedure, particolarmente con riferimento alla qualità dei processi informatici e dei relativi risultati, all'efficacia delle forme di pubblicità degli elenchi e delle certificazioni, alla sicurezza ed integrità di sistemi dati e procedure rilevanti nella formazione del documento informatico».

(3) Per anticipazioni di alcune linee di disciplina sul documento elettronico, contenute in fonti esterne all'ordinamento statale (atti del Consiglio d'Europa, della Commissione delle Nazioni Unite, della Commissione CEE), v. Orlandi, *La paternità delle scritture*, Milano 1997, 18 ss.

A

ARGOMENTI

567

NOTARIATO
N. 6/1997

poi passare in rassegna le principali problematiche e novità derivanti dalla nuova normativa.

I CONCETTI GIURIDICI DI DOCUMENTAZIONE E DI DOCUMENTO

L'elaborazione dei concetti giuridici di documentazione e di documento si avvale, principalmente, dell'autorevole contributo di Francesco Carnelutti (4), al quale sono seguiti, nel tempo, una serie di interventi dottrinali e giurisprudenziali (5), che non hanno, peraltro, alterato l'impostazione fondamentale dallo stesso fornita. Documento (da *docere*: insegnare, far conoscere) è stato quindi definito, volta per volta:

— «cosa che fa conoscere un fatto» (6);

— «*res signata* (un oggetto percepibile, recante segni), onde è dato pronunciare il giudizio di esistenza di un fatto, che sia suscumbile sotto un tipo normativo» (7);

— «cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante» (8);

— «*cosa rappresentativa*», i cui elementi essenziali sarebbero pertanto «la *cosa* cui si riconosce tale significato, la *rappresentazione* che essa fornisce ed il *fatto rappresentato* con quest'ultima» (9).

— «qualsiasi supporto visivo, fonico, magnetico o cartaceo sul quale sono impressi segni comunicativi in grado di essere percepiti dall'uomo direttamente o attraverso l'impiego di particolari strumenti» (10).

Ciò che appare essenziale in ciascuna delle surriportate definizioni del documento è da un lato il supporto fisico, materiale, destinato ad *ospitare* ed *incorporare* la rappresentazione di un fatto, dall'altro lato l'esistenza di *segni* che manifestano una data realtà esterna giuridicamente rilevante (segni che assumono, nell'ipotesi di documento grafico, la veste di *dichiarazione*, ovvero sia di un fatto di linguaggio) (11). Nessuno degli

autori che si è occupato della materia ha affermato che il supporto materiale del documento debba necessariamente essere un supporto cartaceo: al contrario, è affermazione unanime ed incontrastata che qualsiasi materia può costituire la base del documento (12), e ciò è tanto più significativo in quanto l'affermazione si riscontra anche nei più antichi contributi, formati in epoche nelle quali sicuramente non vi era neanche la possibilità di concepire l'evoluzione tecnologica poi verificatasi. L'unica specificazione a tal uopo effettuata dalla dottrina è relativa al profilo della *durata*: la *res*, costituente il supporto materiale del documento, deve essere idonea a conservare la rappresentazione in esso incorporata, a differenza di quanto avviene per la dichiarazione verbale o la manifestazione per gesti, che per loro natura si esauriscono nell'istante in cui sono effettuate (13); nel contempo, peraltro, si riconosce

Note:

(4) Carnelutti, *Documento (teoria moderna)*, in *Novissimo Dig. It.*, VI, Torino 1975, 85 ss. (ove sono citati altresì i precedenti contributi dell'autore in materia). Questo contributo era peraltro già apparso nel 1937 nel *Nuovo Digesto Italiano*.

(5) Tra i principali interventi, v. in particolare: Irti, *Sul concetto giuridico di documento*, in *Studi sul formalismo negoziale*, Padova 1997, 159 ss. (e già in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969); Irti, *Il contratto tra «faciendum» e «factum»*, in *Studi sul formalismo negoziale*, cit., 95 ss. (e già in *Rass. dir. civ.*, 1984, 938 ss.); Di Sabato, *Il documento contrattuale*, Milano 1997; Irti, *La ripetizione del negozio giuridico*, Milano 1970, 71 ss.; Verde, *Prova documentale (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma 1991; Dentì, *Prova documentale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1989, 713 ss.; Angelici, *Documentazione e documento (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1989; Candian, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano 1964, 579 ss.; Carraro, *Il diritto sul documento*, Padova 1941.

(6) Carnelutti, *Documento (teoria moderna)*, cit., 86.

(7) Irti, *Sul concetto giuridico di documento*, cit., 196.

(8) Candian, *Documentazione e documento (teoria generale)*, cit., 579.

(9) Angelici, *Documentazione e documento (diritto civile)*, cit., 1.

(10) Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 35.

(11) Sul concetto giuridico di dichiarazione, in contrapposizione al concetto di manifestazione, v. Scalisi, *Manifestazione (in senso stretto)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano 1975, 476 ss..

(12) Carnelutti, *Documento (teoria moderna)*, cit., 86 («Poiché il più antico e ancora il più diffuso tra i mezzi documentali è la *scrittura* e, oggi, la materia sulla quale si scrive è la carta, per lo più il documento è *cartaceo* ... Ma il vero è che qualunque materia, atta a formare una cosa rappresentativa, può entrare nel documento: tela, cera, metallo, pietra e via dicendo»); Candian, *Documentazione e documento (teoria generale)*, cit., 579 («forma consta insolubilmente dell'elemento corporale o materiale mediante il quale l'evento diventerà percepibile — carta; pietra (ad esempio, lavagna); nastro magnetico; pellicola cinematografica; disco di grammofono; lastra radiografica; "negativa" fotografica (e cartoni che ne riprodurranno l'immagine); fonometro; ecc.») e 593 («Si tratta di una cosa, normalmente, mobile. Non è escluso che un documento possa qualificarsi bene immobiliare, se si pensa, ad esempio, ad un documento lapideo, inserito in un muro o comunque in un elemento strutturale di un edificio»). Significativo è quanto affermato in dottrina in tema di testamento olografo: «La scrittura ... può esser fatta su qualunque materia idonea e con qualunque mezzo idoneo, quindi anche su pergamena, sulla tela, sulla seta, sul cuoio, e non soltanto coll'inchiostro ma anche col lapis o con un'altra materia colorante qualsiasi. La scrittura può anche eccezionalmente esser fatta su un muro o su una tavola di legno con un pezzo di carbone, o con una materia colorante, ovvero col gesso su dei mattoni o su una lavagna, ovvero mediante incisione, con una punta acuminata, sul legno, sul marmo, o su un metallo» (Gangi, *La successione testamentaria*, I, Milano 1964, 129-130).

Un altro argomento significativo si trae dall'art. 1 del R.D. 14 luglio 1937 n. 1666, che disciplina la facoltà del notaio di «ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, *carte e documenti*», laddove la contrapposizione delle «*carte*» ai «*documenti*» avvalorata la tesi della non identità dei due concetti. In tal senso Calò, *Ammissibilità del deposito di software presso un notaio*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, I, Milano 1986, 418 ss..

(13) Irti, *Sul concetto giuridico di documento*, cit., 173: «Qui emerge una prima nota, che è la *durata*: il suono vocale ed il gesto sono labili, e, subito che siano emessi, tramontano dal nostro orizzonte; lo scritto o il disco fonografico trascendono, invece, il momento della creazione, e permangono nel tempo. Il documento ha sempre un'età, uno spazio di vita, breve o lungo che sia»; Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, cit., 347 (che definisce il concetto di scrittura come «qualunque dichiarazione incorporata in un supporto materiale destinato a durare nel tempo»).

A

ARGOMENTI

568

NOTARIATO
N. 6/1997

che la durata della *res signata* può essere anche breve, non essendovi alcuna disposizione di legge che prescriva limiti di durata o, peggio, l'indistruttibilità del documento (14).

Oltre al supporto documentale, altro elemento essenziale del documento è la rappresentazione, in esso contenuta ed incorporata tramite *segni*: rappresentazione che può essere di vario tipo (grafica, fotografica, fonetica, ecc.), il che fa sì che il *documento grafico* (in cui il segno è rappresentato dalla *scrittura*) costituisca solo una *species* del più ampio *genus* documentale (15). Documento e scrittura, generalmente identificati nel comune linguaggio, in realtà quindi non coincidono (16).

Altra distinzione fondamentale è poi quella tra *documento* e *documentazione*: come è stato chiarito, mentre il documento è la cosa, la *res signata*, la documentazione è l'attività, il fare a seguito del quale la cosa diviene *signata* (17). Sotto questo profilo, ad esempio, è opportuno rilevare come la vigente legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89), agli artt. 51 e seguenti, regoli essenzialmente l'attività di documentazione, cioè l'attività notarile diretta a far constare la dichiarazione del notaio, a sua volta relativa alle dichiarazioni delle parti ed ai fatti avvenuti in presenza del notaio stesso (18): solo di riflesso, viene disciplinato, in tali norme, il contenuto del *documento notarile*, cioè dell'atto pubblico notarile.

DOCUMENTO, FORMA DEL NEGOZIO GIURIDICO, SCRITTURA PRIVATA, SOTTOSCRIZIONE

Chiarito come sopra il concetto giuridico di *documento*, si evidenzia di conseguenza la differenza tra tale concetto e quello di *forma* del negozio giuridico: riprendendo la distinzione su accennata tra documentazione e documento, tra attività e *res*, la dottrina ha chiarito che la forma coincide, in realtà, con la docu-

mentazione (come è stato incisi- vamente affermato, nell'ipotesi di forma scritta, «la forma sta nello scrivere» (19), cioè nell'attività dello scrivere, e non nello scritto inteso come risultato dell'attività). Vista la differenza sotto un diverso angolo visuale, si potrebbe dire che, mentre il documento (*factum*) attiene al profilo della prova, la forma (*faciendum*) attiene al momento dell'attività.

Nell'ambito della forma, una particolare importanza riveste notoriamente la *forma scritta*, nell'ambito della quale occorre ulteriormente distinguere (art. 1350 c.c.) tra atto pubblico e scrittura privata. Quest'ultima, disciplinata dal codice civile agli artt. 2702 e seguenti, non è tuttavia definita dallo stesso codice. La dottrina (20), definendo la scrittura privata come «il documento sottoscritto da un privato, senza la partecipazione nell'esercizio delle sue funzioni di un pubblico ufficiale abilitato a dare pubblica fede agli atti e ai documenti» (21), individua concordemente alcuni elementi essenziali e caratterizzanti la scrittura privata:

- a) il documento, cioè una cosa recante un insieme di segni grafici in forma di linguaggio;
- b) la dichiarazione, cioè il fatto rappresentato, documentato con espressioni linguistiche;
- c) la sottoscrizione, consistente nell'apposizione autografa del nome e del cognome dell'autore dello scritto in calce allo stesso;
- d) la provenienza, essendo la scrittura privata formata da un privato, e non da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nessuna norma disciplina il tipo di linguaggio che occorre utilizzare per potersi avere scrittura privata: conseguentemente si è ritenuto, in dottrina e giurisprudenza, che anche il *crittogramma*, o messaggio segreto o in cifra, in quanto sottoscritto, sia scrittura privata, astrattamente idonea ad essere oggetto di perizia per scoprirne la «chiave» (22), come pure il documento redatto mediante inchiostro simpatico, rilevabile

solo grazie ad apposito procedimento e con l'ausilio di appropriata macchina.

Soffermando, in particolare, l'attenzione sul requisito *sub c)* (sottoscrizione), essa è stata definita «la scrittura autografa del proprio nome che una persona appone alla fine del testo della scrittura» (23). Anche per quanto riguarda il concetto giuridico di sottoscrizione, il punto di riferimento obbligato sono, a tutt'oggi, gli studi di Francesco

Note:

(14) Borruso, *Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica*, in *Giur. it.*, 1986, IV, 224 («La legge non prescrive mai l'indistruttibilità del documento. Basti pensare a quanto il documento cartaceo sia esposto al pericolo della lacerazione, delle fiamme, dell'umidità, dei roditori e quanto il nastro o il disco, specie a causa del ridottissimo volume al confronto di un archivio cartaceo, possano essere meglio protetti in appositi armadi blindati che li pongono al sicuro da ogni sorta di aggressione e ne assicurano quindi molto più efficacemente la conservazione»).

(15) Sul punto v. Irti, *Sul concetto giuridico di documento*, cit., 177 ss..

(16) Rileva, stigmatizzandola, l'erronea identificazione tra documento e scrittura Carnelutti, *Documento (teoria moderna)*, cit., 86: «come vi è nell'uso una sinonimia tra *documento* e *scrittura*, così vi è tra *documento* e *carta*, nel senso che *scrittura* o *carta* si adoperano, per antonomasia, con significato di documento».

(17) Irti, *Sul concetto giuridico di documento*, cit., 175; Angelici, *Documentazione e documento*, cit., 2. In altri termini, si è affermato che mentre il documento è «materialità», l'oggetto della documentazione, la documentazione è «spiritualità», è l'atto creatore (Morello-Ferrari-Sorgato, *L'atto notarile*, Milano 1977, 153).

(18) Sull'attività di documentazione del notaio, v. Morello-Ferrari-Sorgato, *L'atto notarile*, cit., 153 ss..

(19) Irti, *Il contratto tra «faciendum» e «factum»*, cit., 113: «Forma scritta è lo scrivere, l'esprimersi scrivendo; scritto è il documento, la cosa, labile o duratura, su cui si fissano i segni grafici».

(20) Marmocchi, *Scrittura privata*, in *Riv. Not.*, 1987, 963 ss.; Carpino, *Scrittura privata*, in *Enc. dir.*, XLI, 805 ss..

(21) Carpino, *Scrittura privata*, cit., 805.

(22) App. Perugia 3 dicembre 1952, in *Giust. civ.*, 1953, 666; Marmocchi, *Scrittura privata*, cit., 967.

(23) Marmocchi, *Scrittura privata*, cit., 970; App. Perugia 3 dicembre 1952, in *Giust. civ.*, 1953, 666.

Carnelutti (24). In essi sono lueggiati le funzioni ed i requisiti essenziali della sottoscrizione; in particolare, la sottoscrizione ha essenzialmente:

— una funzione *indicativa*, consistente nell'identificare l'autore del documento;

— una funzione *dichiarativa*, consistente nell'assunzione di paternità del documento da parte dell'autore dello stesso;

— una funzione *probatoria*, in quanto mezzo per provare l'autenticità del documento.

In connessione con tali funzioni, la dottrina ha attribuito alla sottoscrizione determinati requisiti, ritenendo cioè che la stessa debba essere autografa (scritta cioè di pugno dall'autore), nominativa (riportare quindi prenome e cognome dell'autore), leggibile (in modo quindi da consentire l'identificazione dell'autore), non riproducibile (in quanto garanzia di autenticità della provenienza) (25).

La legislazione speciale disciplina peraltro alcune fattispecie in cui il requisito dell'autografia della sottoscrizione può mancare. Basti ricordare, per tutti:

— l'art. 807 c. p. c. nel testo novellato dalla legge 5 gennaio 1994 n. 25, a proposito del compromesso in arbitri, dispone che «la forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo e per telescrivente»: ove, chiaramente, manca la sottoscrizione autografa;

— l'art. 15-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990 n. 38, che, per le certificazioni d'anagrafe e di stato civile da parte di amministrazioni comunali, stabilisce che «è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge»;

— l'art. 6-*quater* del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 80, prevede l'emanazione di atti amministrativi mediante sistemi informatici, prevedendo che in essi la firma autografa «è sostituita

dalla indicazione a stampa», ed il documento «è valido fino a quella di falso»;

— l'art. 3 D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 39 dispone che «gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati»; se per la validità di tali atti sia prevista l'apposizione di firma autografa, «la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

Altre norme derogano, ad esempio, al requisito di nominatività della sottoscrizione: così l'art. 602, secondo comma, c. c., in tema di sottoscrizione del testamento olografo («La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore»); l'art. 8 della legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, per cui «è valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale»; l'art. 51 n. 12 L. not. in tema di firme marginali dell'atto pubblico (che possono essere apposte con il solo cognome); la legge 3 febbraio 1975 n. 18 in tema di crocesegno del cieco che non sa apporre la propria sottoscrizione. Altre norme eccezionali riconoscono la validità del crocesegno in luogo della sottoscrizione nominativa (26). L'art. 2705 c.c., riconosce al telegramma, anche non sottoscritto, l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale è consegnato o fatto consegnare dal mittente (27); parimenti, l'efficacia probatoria del documento prescinde dalla sottoscrizione nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2707, 2708 e 2709 c.c. L'art. 2354 c.c., dichiara «valida

Note:

(24) V. in particolare Carnelutti, *Studi sulla sottoscrizione*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, 513. Sul concetto di sottoscrizione, v. successivamente Marmocchi, *Scrittura privata*, cit., 969 ss.; Morello, *Sottoscrizione*, in *Novissimo Dig. It.*,

XVII, Torino 1970, 1004; Protetti-Di Zenzo, *La legge notarile*, Milano 1985, 241; Morello-Ferrari-Sorgato, *L'atto notarile*, cit., 473 ss.; Santarcangelo, *La forma degli atti notarili*, Roma 1994, 148 ss.; Casu, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano-Roma 1996, 260 ss.; Boero, *La legge notarile commentata*, I, Torino 1993, 319.

(25) Sui requisiti della sottoscrizione v. Zagami, «*Firme digitali*», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit.; Boero, *La legge notarile commentata*, cit., 320; Casu, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, cit., 264 ss.; Santarcangelo, *La forma degli atti notarili*, cit., 150; Morello-Ferrari-Sorgato, *L'atto notarile*, cit., 474; Morello, *Sottoscrizione*, cit., 1006 ss.; Marmocchi, *Scrittura privata*, cit., 971. Per una critica alla dottrina tradizionale in tema di requisiti di autografia, nominatività e leggibilità della sottoscrizione, v. Orlandi, *La paternità delle scritture*, cit., 82 ss.. L'autore rileva innanzitutto che i suindicati requisiti non sono prescritti da alcuna norma di legge, e tanto meno dalle norme in tema di validità del contratto e del negozio giuridico. Per quanto attiene specificamente all'autografia, l'autore rileva come, in realtà, il documento scritto possa dirsi perfetto anche soltanto in presenza della chirografia — cioè la manualità — della sottoscrizione (tale da consentire, per illazione, una successiva verifica della paternità della scrittura). Quanto alla nominatività e leggibilità, l'autore rileva (a pag. 95, note 178 e 179) come dottrina e giurisprudenza oscillino tra chi considera sottoscrizione soltanto la firma chirografa con prenome e nome leggibili, e chi invece reputa sufficiente il simbolo, comunque identificabile, e quindi anche lo pseudonimo o la sigla abbreviata, concludendo nel senso che la sottoscrizione debba necessariamente riportare prenome e cognome leggibili «soltanto quando si presenti come unico segno indicativo dell'autore, cioè quando questi non venga espresso in nessun'altra parte del testo», e fatte salve, comunque, le norme di legge (come l'art. 51 della legge notarile) che espressamente prevedono la nominatività in termini rigorosi. La necessità che la sottoscrizione sia comunque non riproducibile in serie (il che sarebbe possibile sia su supporti magnetici che supporti ottici) comporta in ogni caso la non idoneità delle tecniche informatiche di sottoscrizione mediante «penne magnetiche» o «lavagne elettroniche», su cui v. Orlandi, *op. ult. cit.*, p. 100.

(26) V. riferimenti in Marmocchi, *Scrittura privata*, cit., 973.

(27) Sull'art. 2705 c.c., e sulla sua eventuale applicabilità al telex ed al telefax, v. in dottrina Barreca, *Telex e telefax nel sistema delle prove documentali*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 907; Cardarelli, *La conclusione del contratto mediante telefax*, in *Riv. Not.*, 1994, 737; Pasquino, *Aspetti problematici della conclusione del contratto mediante telefax*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1989, 567; Id., *Ancora sul valore giuridico dei*

(segue)

la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma» sui titoli azionari, purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società (e analogamente dispone l'art. 5 del R.D. 11 febbraio 1911 n. 298, relativamente alla firma dei titoli del debito pubblico).

Dal canto suo, la giurisprudenza, per costante indirizzo, ritiene valida la scrittura privata, in assenza di sottoscrizione (ed anche ove la forma sia richiesta *ad substantiam*), in caso di produzione della scrittura in giudizio dalla parte che non l'ha sottoscritta (28).

Quanto sopra non toglie, peraltro, che, al di fuori delle eccezioni e delle situazioni particolari, mantenga il proprio vigore il principio generale, in base al quale la sottoscrizione autografa e nominativa è, nell'attuale situazione normativa (e fatto salvo quanto successivamente specificato in ordine al documento elettronico), requisito essenziale della scrittura privata redatta su supporto cartaceo (ed a maggior ragione dell'atto pubblico) (29). Ciò non significa, peraltro, che la sottoscrizione sia un requisito logico indispensabile della scrittura privata: ciò è comprovato, da un lato, dalle eccezioni normative al principio, e, dall'altro, dalla possibilità teorica che sussistano meccanismi alternativi in grado di assolvere con uguale efficacia alle funzioni indicativa, dichiarativa e probatoria sopra indicate.

IL DOCUMENTO CONTRATTUALE

Nell'ambito del *genus* documento, una particolare importanza riveste la *species* qualificabile come *documento contrattuale* (30). Esso è stato definito come «qualsiasi strumento semantico in grado di conservare o trasmettere informazioni afferenti al contratto» (31), nonché, con maggior precisione, «quella cosa sulla quale sono impressi segni comunicativi comunque attinenti al contratto, che ha la funzione di conservare e di trasmettere informazioni relative al

regolamento contrattuale» (32): tale definizione, da un lato, evita l'affermazione più impegnativa per la quale il documento contrattuale è quel supporto il cui contenuto è rappresentato dal contratto (poiché il singolo documento può incorporare solo alcune clausole e/o dichiarazioni), dall'altro evita di prendere posizione sul punto se sia o meno documento contrattuale quello che non contiene elementi essenziali del contratto stesso.

Sotto il profilo della disciplina, si è chiarito innanzitutto che essenziale al concetto di documento contrattuale è esclusivamente l'esistenza di un veicolo comunicativo in grado di conservare e trasmettere messaggi. Pertanto, «non può escludersi che il documento contrattuale sia costituito da un nastro magnetico sul quale è impressa la voce, dal nastro audiovisivo sul quale sono impresse le immagini, dal testo proiettato sul video del computer, ecc.» (33).

Si è altresì chiarita la non necessaria coincidenza, sotto il profilo della riconduzione ad unità, di contenente e contenuto: così come è ben possibile, e risponde ad un'osservazione desumibile dalla comune esperienza, l'eventualità che un unico documento contenga più contratti, è altresì possibile che un unico contratto sia contenuto in una pluralità di documenti, ciascuno dei quali custodisce e trasmette parte delle clausole e delle dichiarazioni facenti parte del complessivo regolamento contrattuale (34). L'affermazione è – sotto il profilo

Note:

(segue nota 27)

documenti trasmessi mediante telefax, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1991, 919; Patti, *Sull'efficacia probatoria del telefax*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1990, 432; Pescatori, *Sul valore probatorio del telefax*, in *Riv. dir. impr.*, 1989, 313; Rubino-Sammartano, *Efficacia probatoria di telex e fax*, in *Foro Pad.*, 1990, I, 2; Montesano, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile e nella forma negoziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, 5. In giurisprudenza, Trib. Padova 7 aprile 1993, in *Riv. Not.*, 1994, 1104; Cass. 13 febbraio 1989 n. 886, in *Riv. Not.*, 1989, 1162; Trib. Savona 26 marzo 1981, in *Vita Not.*,

1982, 766; Cass. 11 aprile 1980 n. 2319, in *Foro It.*, Rep., 1980, 1680; Trib. Ascoli Piceno 7 settembre 1980, in *Riv. Not.*, 1980, 152. Sul valore probatorio del telefax, v. da ultimo le leggi 30 dicembre 1991 n. 412 (art. 6) e 7 giugno 1993 n. 183.

(28) Si tratta di giurisprudenza costante: v. per riferimenti Sacco, *Il contratto*, Torino 1975, 445 ss., e, più di recente, Cass. 23 dicembre 1995 n. 13103, in *Mass. Foro It.*, 1995; Cass. 17 giugno 1994 n. 5868, in *Mass. Foro It.*, 1994; Cass. 7 agosto 1992 n. 9374, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2197; Cass. 21 maggio 1992 n. 6133, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1550, con nota di Cimei, *In tema di scrittura privata: «crocesegno»; gli «equipollenti» della sottoscrizione.*

(29) Nel senso che la sottoscrizione è requisito essenziale della scrittura privata sono dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti: v. per tutti Marmocchi, *Scrittura privata*, cit., 970 ss. (ed ivi riferimenti); Carpino, *Scrittura privata*, cit., 805. Va inteso pertanto solo come una linea di tendenza il concetto di «crisi della sottoscrizione», adombrato in dottrina da Irti, *Il contratto tra «faciendum» e «factum»*, cit., 135: «Questo processo, che chiamerei di *crisi della sottoscrizione*, è destinato ad accelerarsi ed intensificarsi. I soggetti dell'economia moderna non comunicano più con lettere firmate dal mittente, ma attraverso segni trasmessi da apparati meccanici (telegramma su originale scritto, telegramma dettato per telefono, telex, telecopert, ecc.). Il risultato dell'attività espressiva è sempre in un *testo scritto*, *ma sprovvisto di firma autografa*. Il requisito della sottoscrizione, storicamente legato al contratto tra persone presenti ed all'uso sociale delle lettere missive, si scopre ormai incompatibile con le moderne tecniche di fissazione e trasmissione della parola. I messaggi scritti vogliono liberarsi dal vincolo della firma, e perciò sollecitano *nuovi metodi di imputazione*, nuovi criteri di riferimento alla persona del dichiarante. Metodi e criteri, non più legati alla firma autografa, ma all'uso esclusivo dell'apparato tecnico: codesta esclusività terrà il luogo della personalità della sottoscrizione. Una pronta ed accorta disciplina servirebbe a prevenire le tortuose strade dell'analogia e le arditezze della giurisprudenza».

(30) Sul documento contrattuale, v. di recente la monografia di Di Sabato, *Il documento contrattuale*, Milano 1997.

(31) Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 43.

(32) Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 94.

(33) Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 118.

(34) Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 129 ss., ove l'affermazione per cui «il documento costituisce una res che può presentarsi oltre che in forma semplice anche in forma composta: si può, infatti, ipotizzare che il documento possa essere costituito da una pluralità di parti, ciascuna delle quali dotata di una qualche autonomia

(segue)

che ci riguarda – di notevole importanza: nell'ipotesi in cui si ravvisi, nell'ambito della documentazione elettronica, un'impossibilità tecnica di associare più firme digitali ad un unico documento contrattuale, esisterà sempre la possibilità che le parti di un contratto (ed anche il notaio rogante o autenticante) contrassegnino più documenti informatici, ciascuno dei quali concorrerà a costituire il contratto.

IL DOCUMENTO ELETTRONICO PRIMA DELLA LEGGE N. 59/1997

La dottrina ha avuto modo, già da tempo, e quindi prima dell'emanazione della legge n. 59/1997, di approfondire le tematiche del documento elettronico e dei problemi ad esso connessi (35). Per *documento elettronico in senso stretto* (36) si intende il documento formato dall'elaboratore elettronico, memorizzato in forma digitale e contenuto nella memoria centrale dell'elaboratore o nelle c.d. memorie di massa (principalmente supporti magnetici ed ottici). In esso, «il linguaggio elettronico non costituisce semplice documentazione di una volontà già espressa nelle forme tradizionali, ma ne costituisce la forma, intesa come mezzo espressivo necessario di tale volontà» (37): unico mezzo espressivo, aggiungiamo, a prescindere da un'eventuale riproduzione su supporto diverso da quello informatico.

È conclusione universalmente condivisa in dottrina quella per cui il documento elettronico è documento in senso giuridico, possiede cioè, non meno del documento cartaceo, tutte le caratteristiche idonee a ricevere e conservare i segni che manifestano una determinata realtà giuridicamente rilevante. Infatti, come sopra chiarito, vi è, nel sistema, una sostanziale indifferenza normativa relativamente al tipo di supporto materiale, così come per il tipo di alfabeto o di linguaggio da utilizzare per la

produzione di un documento giuridicamente rilevante. Da ciò si è ricavata, già da tempo, la conseguenza dell'ammissibilità di deposito di *software* presso il notaio, facendo leva sull'ampio significato del termine *documenti*, che il notaio può ricevere in deposito ai sensi dell'art. 1 del R.D. 14 luglio 1937 n. 1666 (38). Altro risultato acquisito da parte della dottrina prevalente è l'*identificazione della c.d. forma elettronica con la forma scritta* (39).

Note:

(segue nota 34)

(...) Il documento contrattuale, dunque, può essere costituito da più documenti, ciascuno dei quali è in grado di assolvere una propria funzione semantica»; Cass. 27 aprile 1995 n. 4645, in *Rass. locazioni e condominio*, 1995, 488 («un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi; un unico testo può riunire più contratti»); Cass. 13 febbraio 1992 n. 1751, in *Giur. it.*, 1993, I, 1076.

(35) Esiste già una corposa letteratura in tema di documento e contratto elettronico: Gallizia, *Notariato, pubblicità legale e informatica*, in *questa Rivista*, 1997, 455; Orlandi, *La paternità delle scritture*, Milano 1997; Giaquinto-Ragozzo, *Il sigillo informatico*, in *questa Rivista*, 1997, 80; Miccoli, *Cybernotary*, in *questa Rivista*, 1996, 105; Zagami, *Firme «digitali», crittografia e validità del documento elettronico*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1996, 151 ss.; Scopacasa, *Archiviazione elettronica delle scritture contabili: profili normativi e operativi*, in *Società*, 1995, 1399; Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova 1994; Finocchiaro, *Documento elettronico*, in *Contratto e Impresa*, 1994, 433 ss.; Giacobbe, *Spunti in tema di disciplina del contratto e tecniche informatiche*, in *Legalità e giustizia*, 1993, 409; Di Giovanni, *Il contratto concluso mediante computer alla luce della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, in *Dir. comm. internaz.*, 1993, 581; Gallizia, *Il documento informatico e la sicurezza giuridica*, in *Riv. Not.*, 1992, 63 ss.; Del Vecchio, *Riflessioni sul valore giuridico della sottoscrizione elettronica*, in *Riv. Not.*, 1991, 977 ss.; De Stefano, *Documento elettronico – Notariato a rimorchio o a cascata?*, in *Federnotizie*, 1991, 14; Irti, *La memoria dell'impresa (dai quadernacci di Francesco Datini ai nastri magnetici)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 52; Devescovi, *Titoli di credito ed informatica*, Padova 1991; Paolucci-Ferrarese, *Il documento elettronico è documento giuridico*, in *Federnotizie*, 1990, 23; Verde, *Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 715 ss.; Stallone, *La forma dell'atto giuridico elet-*

tronico, in *Contratto e Impresa*, 1990, 756 ss.; Costa, *Il credito documentario nell'area dei computers e della «smaterializzazione» dei titoli rappresentativi delle merci nel commercio internazionale*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1989, I, 601 ss.; Giannantonio, *Il valore giuridico del documento elettronico*, in *Riv. dir. comm.*, 1986, I, 261 ss.; Franceschelli, *Computer, documento elettronico e prova civile*, in *Giur. it.*, 1988, IV, 314; Borroso, *Computer e diritto*, Milano 1988; Parisi, *Il contratto concluso mediante computer*, Padova 1987; Syx, *La firma nei rapporti giuridici elettronici*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1987, 802 ss.; Borroso, *Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica*, in *Giur. it.*, 1986, IV, 219 ss.; Mirabelli, *Contratto tra terminali e documento elettronico*, in *Riv. Not.*, 1986, 769 ss.; Calò, *Ammissibilità del deposito di software presso un notaio*, in *Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali*, I, Milano 1986, 416 ss.; Clarizia, *Informatica e conclusione del contratto*, Milano 1985; Sys, *Vers de nouvelles formes de signature? Le problème de la signature dans les rapports juridiques électroniques*, in *Droit de l'informatique*, 1986, 133 ss..

(36) In dottrina si contrappone il *documento elettronico in senso stretto* al *documento elettronico in senso ampio*, inteso quest'ultimo come quel documento, formato con l'ausilio dell'elaboratore, ma successivamente stampato su supporto tradizionale (quindi cartaceo), come, ad esempio, i tabulati meccanografici: v. in particolare, su tale distinzione, Giannantonio, *Il valore giuridico del documento elettronico*, cit., 265 ss. Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 33, definisce il documento informatico come il «supporto sul quale sono impressi segni che sono percepibili attraverso l'utilizzazione di particolari strumenti meccanici».

(37) Giannantonio, *Il valore giuridico del documento elettronico*, cit., 262–263.

(38) Calò, *Ammissibilità del deposito di software presso un notaio*, cit., 416 ss.

(39) La dottrina dominante afferma l'identità tra forma scritta e documentazione su supporto elettronico: Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, cit., 347; Borroso, *Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica*, cit., 224; Parisi, *Il contratto concluso mediante computer*, cit., 64. Nel senso, invece, che la «forma elettronica» costituirebbe un *tertium genus* rispetto alla forma scritta ed alla forma verbale, Clarizia, *Informatica e conclusione del contratto*, cit., 100 (secondo il quale la forma elettronica è una forma dematerializzata, né scritta né orale, pur partecipando maggiormente dei caratteri dello scritto); Mirabelli, *Contratto tra terminali e documento elettronico*, cit., 773 ss.; Stallone, *La forma dell'atto giuridico elettronico*, cit., 773 (secondo il quale la c.d. forma elettronica sarebbe una *meta-forma*, variabile in base al modo concreto in cui perviene al destinatario). Le obiezioni effettuate alla ricomprensione della forma elettronica

(segue)

È stato incisivamente affermato che «con il *computer*, l'energia elettrica – o più precisamente il flusso degli elettroni – è diventato il nuovo mezzo di scrittura dell'umanità: il *nuovo inchiostro* di cui l'uomo si serve. Le memorie elettriche o elettroniche (quali che siano i supporti dai quali siano costituiti: interruttori aperti o chiusi, *transistors*, *chips*, circuiti integrati, nastri magnetici, ecc.) non sono altro che la *nuova carta*, cioè il nuovo supporto su cui l'uomo scrive con il nuovo inchiostro. I *bit* (nella combinazione necessaria per rappresentare ogni carattere alfanumerico) non sono altro che il *nuovo alfabeto*, universale e internazionale, di cui l'uomo può servirsi per esprimere qualsiasi opera del pensiero» (40). Ciò in quanto la legge, nel disciplinare la forma scritta, non prescrive né quali debbano essere i mezzi tecnici di registrazione dei segni, i supporti e gli alfabeti, né che i segni costituenti lo scritto debbano poter essere letti in qualunque momento ad occhio nudo, né che i segni attraverso i quali si estrinseca la scrittura debbano essere indelebili, né che il supporto debba essere indistruttibile (41). Ciò a prescindere dal fatto che, con l'attuale evoluzione tecnologica, alcuni tipi di supporto informatico (in particolare, i supporti ottici, non riscrivibili, e le memorie ROM e WORM) (42) offrono garanzie di affidabilità, di durata e di inalterabilità di gran lunga maggiori dei supporti cartacei (43); d'altra parte, esistono tecniche di formazione e trasmissione dei documenti elettronici che offrono garanzie di sicurezza (ad esempio, contro i rischi di falsificazione) sicuramente maggiori rispetto ad analoghi documenti redatti su supporto cartaceo. Altro, e diverso discorso, una volta inquadrata la c.d. forma elettronica nell'ambito della forma scritta, è quello relativo alla possibilità di formazione di una *scrittura privata elettronica*. Prima dell'emanazione della legge 59/1997, la dottrina più attenta segnalava, in assenza di un apposito intervento norma-

tivo che prevedesse un equipollente della firma autografa, l'impossibilità di formare con lo strumento informatico una scrittura privata ai sensi degli artt. 2702 e seguenti c.c., non potendosi apporre alla fine del documento elettronico la sottoscrizione di pugno dell'autore (quest'ultima considerata, come si è visto, requisito essenziale della scrittura privata) (44). Ciò portava a ridurre di molto la rilevanza giuridica del documento elettronico (essenzialmente a quelle fattispecie, e per quegli effetti per i quali la legge non prevede la sottoscrizione).

Al di là della situazione generale sopra descritta, esistevano tuttavia già prima della legge 59/1997 una serie di norme, che attribuivano rilevanza giuridica, sotto molteplici profili, al documento ed alla documentazione elettronica. Si può effettuare una rapida rassegna delle norme più importanti, alcune delle quali continuano a rivestire importanza fondamentale nell'analisi della disciplina del documento elettronico (in senso stretto), anche sotto il profilo privatistico:

— l'art. 491-bis c.p. (introdotto dalla legge 23 dicembre 1993 n.

Note:

(segue nota 39)

nella forma scritta sembrano peraltro agevolmente superabili, in quanto:

— non appare decisivo il requisito della «leggibilità ad occhio nudo», perché diversamente dovrebbe negarsi carattere di scrittura al documento redatto in caratteri microscopici o in un linguaggio cifrato o comunque non immediatamente comprensibile, ma decifrabile;

— il fatto che risulti necessario tradurre i segnali elettrici e/o magnetici in segnali visibili, attraverso il monitor o la stampante, non toglie che sia comunque soddisfatta l'esigenza di conoscibilità del messaggio contenuto nel supporto elettronico, al pari di quello incorporato in un supporto cartaceo.

Nel senso che l'esigenza di riconoscibilità ed accessibilità, propria della forma, è soddisfatta anche dal documento elettronico, Orlandi, *La paternità delle scritture*, cit., 501 («La memoria elettronica conserva i segnali delle digitazioni sotto forma di impulsi magnetici, ridotti in unità informatiche (i *bit*): questi impulsi non sono di per sé percepibili direttamente dai sensi dell'uomo, ma si offrono alla decodificazione della macchina attraverso il codice binario, il quale consente di convertire le lettere

ed i simboli di un alfabeto corrente in unità di senso, proprie del sistema binario, e viceversa. La memoria elettronica, dunque, è già in sé un testo intellegibile, giacché può essere letto attraverso la decodificazione binaria: che il nudo senso umano sia insufficiente alla lettura del testo non muta punto la natura del fenomeno, perché non esiste una modalità tipica ed esclusiva della percezione sensoriale. L'osservante sarà chiamato ad utilizzare la macchina informatica, alla stregua di una lente di ingrandimento»).

(40) Borruso, *Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica*, cit., 224.

(41) Borruso, *Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica*, cit., 224.

(42) Sulle memorie ROM (*Read Only Memory*) e WORM (*Write Once Read Many*), vedi Zagami, «Firme digitali», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit.

(43) Il livello di inalterabilità e di sicurezza della memorizzazione su supporto informatico (quest'ultimo definito come «qualsiasi materiale idoneo ad ospitare la registrazione in *bit* dei dati, ad uso del *computer*, al quale viene solitamente dato il nome di *memoria*») dipende dalla concreta tipologia del supporto adoperato (così come, del resto, esistono supporti cartacei più o meno resistenti, e inchiostri più o meno indelebili). È possibile, in particolare, distinguere:

a) – *supporti ottici (compact disks)*, o *supporti di immagini*, in cui i *bit* vengono registrati mediante incisione a mezzo raggi laser; detti supporti non sono riscrivibili, e sono in grado di rivelare eventuali alterazioni; sono tuttavia riproducibili in più esemplari (ai supporti di immagini fa riferimento l'art. 2220 c. c. nella sua attuale formulazione, ai fini della conservazione delle scritture contabili);

b) – *supporti magnetici (nastri magnetici, floppy disks, hard disks)*, ove la registrazione dei *bit* avviene mediante magnetizzazione o smagnetizzazione di determinate parti del supporto; i dati così memorizzati possono essere cancellati o modificati senza che ciò sia in alcun modo rilevabile (in tal senso Cass. 10 dicembre 1987 n. 12676: «la registrazione dei dati su nastro magnetico o su disco a mezzo di computer non rende i dati immessi assolutamente intangibili, in quanto gli stessi possono sempre essere modificati o eliminati in qualsiasi momento mediante facili e semplicissimi comandi, senza lasciare traccia della precedente registrazione»);

c) – *supporti elettronici (in senso stretto)*, ove la registrazione dei *bit* avviene attraverso il passaggio del flusso degli elettroni attraverso appositi apparati meccanici.

(44) Nel senso che, prima della legge 59/1997, non fosse concepibile una scrittura privata elettronica, Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, cit., 354 ss.; Verde, *Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, cit., 721 (nota); Zagami, «Firme digitali», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit.

547) definisce, ai fini penalistici e della falsità in atti, il documento informatico come «qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli»; lo stesso art. 491-bis dispone inoltre che: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private» (45). La norma riveste particolare importanza, tra l'altro, sia per la definizione del documento elettronico, sia perché, attraverso essa, acquista cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico l'atto pubblico elettronico. In altri termini, l'espressa applicabilità delle norme in tema di falso documentale in atto pubblico al documento elettronico rende automaticamente applicabili, in caso di documento redatto con le richieste formalità da notaio o pubblico ufficiale autorizzato, ai sensi dell'art. 2699 c.c., non solo le relative norme penali, ma anche le altre norme in tema di atto pubblico; — l'art. 2220 c.c. (come modificato dall'art. 7-bis del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito con legge 8 agosto 1994 n. 489), al terzo comma, dispone, in tema di conservazione delle scritture contabili, che: «Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza detti supporti». Con successivo decreto ministeriale (a tutt'oggi non ancora emanato) dovranno essere stabilite le modalità di conservazione dei detti supporti; — l'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito con legge 8 agosto 1994 n. 489, dispone che: «A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su

supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente, allorché anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza». La norma non consente quindi *tout court* la tenuta su supporto informatico della contabilità, e presuppone che comunque debbano esistere dei registri cartacei previdimati; riconosce tuttavia la rilevanza giuridica della tenuta (provvisoria) della contabilità su supporto magnetico;

— l'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone che: «È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa». La norma, palesemente, riconosce la rilevanza giuridica dell'atto amministrativo elettronico in senso stretto;

— l'art. 3 D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 39 sancisce che: «gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati»; — l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, stabilisce che: «gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'Informatica della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39» (le relative regole tecniche sono poi state individuate dall'A.I.P.A. con deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994).

LA FIRMA DIGITALE

Prima dell'emanazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 si discu-

teva in ordine alla sostituibilità della sottoscrizione autografa, nel documento elettronico, con congegni equipollenti, che fossero cioè in grado di realizzare, al pari della sottoscrizione, le funzioni fondamentali della stessa (indicativa, dichiarativa, probatoria). Tra i vari strumenti astrattamente utilizzabili (firme «biometriche», PIN, ecc.) (46), la dottrina individuava il meccanismo più sicuro nella firma digitale (47) mediante crittografia (48) «a chiavi asimmetriche (49)»: il soggetto autore del documento («Tizio») si munisce di una chiave «privata», segreta, mediante la quale può criptare il contenuto di un documento (c.d.

Note:

(45) Sulla rilevanza della nuova previsione normativa di reato in tema di documento informatico, v. Padovani, *Codice penale commentato*, Milano 1997 (sub. art. 491-bis); Petrone, *Le recenti modifiche del codice penale in tema di documento informatico: problemi e prospettive*, in *Dir. informazione e informatica*, 1995, 259; Merli, *Il falso nei documenti informatici*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 182; Borruso-Buonomo-Corasanti-D'Aietti, *Profillo penali dell'informatica*, Milano 1995; Sarzana, *Informatica e diritto penale*, Milano 1994; Trib. Como 21 settembre 1995, in *Informazione prev.*, 1995, 1547, con nota di Marcelli, *In materia di falsità del documento informatico*.

(46) Sulle «firme biometriche», i PIN (*Personal Identification Numbers*), ed analoghe tecniche di riconoscimento, v. Zagami, *op. ult. cit.*; Giannantonio, *Il valore giuridico del documento elettronico*, cit., 263 ss..

(47) La firma digitale è definita dalla dottrina come «un insieme di caratteri alfanumerici risultante da complesse operazioni matematiche di crittografia effettuate da un elaboratore su un documento elettronico» (così Zagami, «*Firme digitali*», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit., ed ivi, nota 11, ulteriori citazioni di dottrina).

(48) *Crittografia*, o attività del *criptare*, è quell'attività consistente nell'applicare ad un dato testo un algoritmo che, in relazione ad una data variabile (*chiave di criptazione*), lo trasforma in un diverso testo, indecifrabile ed incomprensibile da parte di chi non possiede la chiave.

(49) I sistemi crittografici si distinguono in *simmetrici* (allorché una stessa chiave (DES) viene utilizzata per criptare e deciptare) e *asimmetrici* (quando si utilizzano due chiavi (RSA), e cioè una chiave privata, o segreta, per la criptazione, e una chiave pubblica per la deciptazione).

firma digitale), oppure, più semplicemente, apporre un'appendice crittografata al documento che viene mantenuto in linguaggio naturale (c.d. firma «in chiaro»). A tale chiave «privata» e segreta è associata una chiave «pubblica», che viene messa a conoscenza e a disposizione di un ampio numero di persone, e che serve per decodificare il documento criptato con la chiave privata. Conseguenza: solo chi è in possesso della chiave privata di Tizio può «firmare», e quindi assumersi la paternità del documento; chiunque abbia la chiave pubblica di Tizio può leggere il documento, ma non potrà firmarlo con la firma digitale di Tizio, né modificarne il contenuto se l'intero testo è criptato. La sicurezza del sistema così congegnato è accresciuta da ulteriori cautele, per cui l'accesso alla chiave privata è in genere subordinato ad ulteriori chiavi (*passwords*), a conoscenza del solo soggetto titolare della chiave privata. Il sistema richiede, per il proprio funzionamento, l'esistenza di «Autorità di certificazione», incaricate di certificare l'autenticità delle chiavi attribuite a «Tizio», in modo tale che sia garantita la provenienza della chiave a lui intitolata (50). D'altra parte, è necessaria l'esistenza di una normativa che sanzioni l'uso illegittimo delle chiavi private altrui, di cui si sia venuti in possesso accidentalmente, ovvero illecitamente.

In costanza dei requisiti suindicati, la firma digitale è astrattamente idonea a realizzare tutte e tre le funzioni fondamentali della sottoscrizione (51):

— la funzione *indicativa*, in quanto in ogni firma digitale è normalmente incluso un codice numerico identificante la chiave privata e la corrispondente chiave pubblica, e porta quindi automaticamente all'identificazione dell'autore del documento;

— la funzione *dichiarativa*, quella cioè di assumere la paternità del documento;

— la funzione *probatoria*, mediante la combinazione di firma digitale e certificato relativo alla stessa.

A seguito di tali considerazioni, la migliore dottrina (52) riteneva che, in assenza di un intervento normativo che disciplinasse le «Autorità di certificazione» (e quindi l'emissione delle coppie di chiavi e la loro certificazione, vietandone l'uso ai non titolari), riconoscendo il valore legale (sostanziale e probatorio) della firma digitale, e prevedesse le sanzioni per l'uso illegittimo delle chiavi asimmetriche, la sottoscrizione autografa non potesse essere sostituita con la «firma digitale», se non previo accordo contrattuale ai sensi dell'art. 1352 c.c. (forma convenzionale), e comunque relativamente a fattispecie che non richiedessero la forma scritta *ad substantiam*. Un concreto esempio di accordo normativo sulla futura forma contrattuale da adottarsi tra gli aderenti all'accordo stesso è l'E.D.I. (*Electronic data interchange*) (53).

LIMITI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO

L'emanazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 ha sensibilmente mutato il quadro normativo preesistente. La norma, come già evidenziato, dispone che «*Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge*», rinviando peraltro a specifici regolamenti da emanarsi per le modalità applicative. Il primo compito dell'interprete consiste, sotto il profilo metodologico, nell'individuare le novità immediatamente prodotte dall'emanazione della legge suddetta; occorrerà quindi verificare quale può essere, tenuto conto della gerarchia delle fonti del diritto, il contenuto degli emanandi regolamenti, vale a dire in quali limiti la fonte regolamen-

tare potrà derogare alle vigenti norme legislative in tema di documentazione e documento.

Occorre quindi preliminarmente verificare quali siano i limiti della potestà regolamentare del Governo in materia. Ai sensi dell'art. 4 delle preleggi, «i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi». La norma va coordinata con l'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, che disciplina in realtà diverse categorie di regolamenti: al primo comma, sono previsti i *regolamenti c.d. esecutivi o attuativi*, di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché quelli che disciplinano l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio; al secondo comma, sono invece previsti i *regolamenti c.d. delegati*, per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, e per cui la legge, autorizzando l'esercizio della potestà regolamen-

Note:

(50) L'Autorità di certificazione ha essenzialmente il compito di associare una chiave pubblica ad una certa identità personale, previamente accertata; tale associazione viene effettuata in un apposito *certificato*, che non è altro che un documento elettronico che effettua l'associazione di cui sopra, e contiene inoltre informazioni sulle generalità del titolare della chiave, sulla scadenza e validità della stessa e sulla stessa Autorità certificante, il tutto suggellato dalla firma digitale dell'Autorità stessa.

(51) Così Zagami, «*Firme digitali*», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit. (ove si chiarisce che, pur realizzando tutte le funzioni della sottoscrizione, la firma digitale non ne possiede alcuni dei requisiti, che però rispetto ad essa non hanno alcuna specifica funzionalità: così per quanto concerne i requisiti dell'autografia, della leggibilità, dell'apposizione in calce al documento. La firma digitale possiede, invece, i requisiti essenziali della forma scritta, della nominatività, della riconoscibilità, della non riutilizzabilità).

(52) Zagami, «*Firme digitali*», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit..

(53) Sull'E.D.I., v. in particolare Fadda, L'«*electronic data interchange*» nella normativa italiana e straniera, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1994, 91 ss.; Zagami, «*Firme digitali*», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit.; Finocchiaro, *Documento elettronico*, cit..

tare del Governo, determina le norme generali regolatrici della materia, e dispone l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari (54). Sembra evidente che i regolamenti in oggetto non possano farsi rientrare nella seconda categoria: la legge infatti non dispone in alcun modo l'abrogazione di norme di legge a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti. Questi ultimi, quindi, potranno solo, nell'ambito delle norme legislative vigenti, dettare norme esecutive ed attuative, che specifichino le modalità di applicazione dell'art. 15 secondo comma, ma che in nessun modo potranno dettare norme incompatibili con quelle legislative previgenti. Occorre peraltro tener conto del disposto dell'art. 15 delle preleggi, a norma del quale l'abrogazione di una legge può avvenire anche implicitamente, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti: pertanto devono intendersi tacitamente abrogate dall'art. 15, secondo comma, legge 59/1997, tutte le precedenti disposizioni legislative incompatibili con il riconoscimento dell'esistenza, rilevanza e validità del documento elettronico. Per altro verso, deve ritenersi che la nuova norma legislativa influisca anche sull'interpretazione delle previgenti disposizioni, le quali dovranno, d'ora in avanti, essere intese nel senso che non pregiudichi il riconoscimento – a tutti gli effetti di legge – del documento formato con tecniche informatiche. Nell'analisi che segue, relativa ai singoli, specifici problemi della documentazione informatica, occorrerà quindi verificare, volta per volta, i limiti della potestà regolamentare nella materia *de qua*.

LA SCRITTURA PRIVATA ELETTRONICA DOPO LA LEGGE N. 59/1997

Una prima evidente novità, risultante dall'art. 15, comma 2,

della legge n. 59/1997, è costituita dall'espresso riconoscimento legislativo, in via generalizzata, della *stipulabilità in forma elettronica dei contratti tra soggetti privati* (55). La maggior parte delle norme fino ad oggi emanate, infatti, pur avendo dato cittadinanza nell'ordinamento giuridico al documento elettronico, si riferivano generalmente a documenti amministrativi, o comunque disciplinavano profili (come quello penalistico) estranei all'ambito del diritto privato (56). La norma, facendo riferimento agli «strumenti informatici o telematici», parla di «contratti stipulati nelle medesime forme», quasi che l'utilizzo dello strumento informatico costituisca una ulteriore *species* del *genus* «forma» in contrapposizione alle tradizionali forme scritte e verbale. È preferibile, peraltro, anche in considerazione delle considerazioni sopra riportate sulla equivalenza tra forma scritta e «forma elettronica», ritenere che il termine «forme» non sia stato utilizzato dal legislatore in senso tecnico, in contrapposizione quindi alla forma verbale o alla forma scritta, ma solamente come sinonimo di «modalità» di documentazione del contenuto contrattuale. In altri termini, il legislatore ha voluto sancire espressamente che la documentazione su supporto informatico di un contratto è equiparabile ai tipi tradizionali di documentazione, senza con ciò prendere posizione sul concetto di «forma» del negozio giuridico. La norma dispone che tali contratti «sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge». Si tratta di una disposizione di enorme importanza: l'espresso riferimento al profilo della *validità* (57), oltre a quello della *rilevanza*, ed il riferimento a *tutti gli effetti di legge* induce a ritenere che l'innovazione legislativa attenga non solo e non tanto al profilo probatorio (già anteriormente all'emanazione della norma, si riteneva applicabile al documento elettronico l'art. 2712 c.c., e quindi si riconosceva la rilevanza probatoria

Note:

(54) Sulle varie categorie di regolamenti, v. per tutti Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano 1993, 194 ss.

(55) Il tema del contratto elettronico era oggetto di studio già anteriormente all'emanazione della legge 59/1997. V., in particolare, Sforza, *Formazione del consenso e strumenti informatici*, in *I Contratti*, 1997, 89; Di Salvatore, *Nascita e profili dei contratti informatici*, in *Nomos*, 1996, 53; Franceschelli, *Il contratto virtuale. Diritto nel cyberspazio*, in *I Contratti*, 1995, 569; Cugini-Zulli, *Affari con Internet: i problemi della firma virtuale*, in *Comm. Internaz.*, 1996, 721; Giacobbe, *Spunti in tema di disciplina del contratto e tecniche informatiche*, in *Informatica e attività giuridica*, 1993, 593; Franceschelli, *Disciplina generale del contratto e computer*, in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Milano 1991, 396; Clarizia, *Informatica e conclusione del contratto*, Milano 1985.

L'attenzione degli interpreti, peraltro, si concentrava soprattutto sulla fattispecie in cui il *computer*, grazie ad un idoneo programma, può determinare la fattispecie contrattuale secondo i criteri definiti dall'algoritmo, in modo tale che lo stesso elaboratore, verificate le condizioni generali per la stipula, provvede autonomamente ad inviare la propria proposta o ad accettare quella della controparte (ad esempio, macchine automatiche per la distribuzione di bibite, benzina, ecc.). Ricorrendo tali circostanze, si contestava correttamente la possibilità di far ricorso allo schema giuridico della rappresentanza, che presuppone pur sempre una capacità di intendere e di volere e, alla base, la capacità e soggettività giuridica del rappresentante. Altro, e diverso problema, è quello della conclusione in via elettronica dei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta *ad substantiam*. Sul tema v. in particolare Clarizia, *Informatica e conclusione del contratto*, cit., 24 ss.

(56) Nel settore specifico dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, peraltro, già l'art. 9 del D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 dichiarava applicabili le disposizioni del decreto stesso «ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici o telematici».

(57) Sui concetti di validità ed invalidità, e sulla differenziazione rispetto ai concetti di rilevanza ed irrilevanza, v. Tommasini, *Invalidità*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano 1971, 580-581 («Il giudizio in termini di validità–invalidità e la qualifica di rilevanza–irrilevanza hanno un nesso con l'efficacia, ma operano su piani diversi: il fatto è rilevante per ciò solo che l'interesse prospettato entra nell'ambito degli interessi presi in considerazione dal diritto; il fatto è valido se l'interesse prospettato è giudicato conforme agli interessi o ai valori del sistema ... Perché un fatto sia valido o invalido deve essere prima un fatto rilevante: di un fatto irrilevante non può mai dirsi che sia valido o invalido»). Sul concetto di rilevanza giuridica, v. Falzea, *Rilevanza*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, 900 ss.

dello stesso) (58), quanto e soprattutto al profilo della c.d. *forma ad substantiam*. La norma, cioè, non potendo evidentemente riferirsi ai contratti a forma libera (per i quali l'idoneità dello strumento elettronico era *in re ipsa* anche prima della novella) (59), non può che aver riguardo ai contratti a forma vincolata, e quindi alle fattispecie disciplinate dall'art. 1350 c.c., per le quali è prevista, a pena di nullità, la forma scritta. Ciò significa, quindi, che la documentazione elettronica, in quanto forma scritta, è legislativamente equiparata, con la norma in esame, alla documentazione su supporto cartaceo.

Se ciò è vero, dalla norma in esame discende un'altra, importante conseguenza: *l'espresso riconoscimento della scrittura privata elettronica, a prescindere dalla sottoscrizione autografa dell'autore dello scritto*. Se è vero, infatti, che la forma elettronica è forma scritta, e che, a norma dell'art. 15 comma 2 della legge 59/1997, il contratto stipulato in forma elettronica è «valido e rilevante» a tutti gli effetti di legge, essendo impossibile l'apposizione della sottoscrizione autografa al documento elettronico ne deriva la piena validità di quest'ultimo anche in assenza di sottoscrizione. È evidente, peraltro, che tale validità è subordinata all'adozione degli accorgimenti tecnici idonei a realizzare le tre funzioni fondamentali della sottoscrizione (identificazione dell'autore, assunzione di paternità del documento e probatorietà): ciò significa che, fino all'adozione dei regolamenti attuativi, la forma elettronica non sarà concretamente utilizzabile come forma scritta *ad substantiam*.

Allo stesso modo, l'efficacia di prova legale propria della scrittura privata (art. 2702 c.c.) non potrà essere attribuita al documento elettronico fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti attuativi di cui sopra.

Il regolamento governativo opera una scelta di campo, adottando, per la firma digitale, il sistema di crittografia a chiavi

asimmetriche, e definisce, all'art. 1:

— la *firma digitale* (art. 1, lettera b) come «il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici»;

— il *sistema di validazione* (art. 1, lettera c) come «il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità»;

— le *chiavi asimmetriche* (art. 1, lettera d) come «la coppia di chiavi crittografiche, una privata e una pubblica, in rapporto di corrispondenza biunivoca, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici»;

— la *chiave privata* (art. 1, lettera e) come «l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare; mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica»;

— la *chiave pubblica* (art. 1, lettera f), come «l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi»;

— la *certificazione* (art. 1, lettera h), come «il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra la chiave pubblica e il soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della

predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni»;

— la *validazione temporale* (art. 1, lettera i), «il risultato della procedura di elaborazione informatica con cui si attribuiscono ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili ai terzi»;

— il *certificatore* (art. 1, lettera k), «il soggetto pubblico o privato, che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica e aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi o revocati».

Agli artt. 10 e seguenti viene quindi disciplinata la firma digitale; in particolare, l'art. 10, comma 2, espressamente dispone che: «L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo»; l'art. 5, comma 1, chiarisce che: «Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile», con ciò precisando ulteriormente quanto già disposto all'art. 4, comma 1 («Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta»).

Il vero problema della firma digitale è, come visto sopra, la necessità della certificazione delle chiavi asimmetriche da parte di una «Autorità di certificazione», dotata di caratteristi-

Note:

(58) Finocchiaro, *Documento elettronico*, cit.; Zagami, «Firme digitali», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit.; Verde, *Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, cit., p. 729 ss.; Stallone, *La forma dell'atto giuridico elettronico*, cit., 777.

(59) Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 31, ove il rilievo che «nessuno si sognerebbe di dubitare che un contratto, per il quale non vi siano particolari prescrizioni formali, possa essere validamente concluso per telefono».

che di terzietà ed imparzialità (che gli statunitensi hanno definito TTP, «*Trusted Third Party*»), oltre all'individuazione di uno strumento idoneo a provare che la chiave pubblica volta per volta utilizzata sia valida, non revocata, non scaduta e non sospesa ad opera del soggetto che l'ha certificata. Il regolamento governativo definisce la figura del certificatore, come sopra rilevato, all'art. 1, lettera k); inoltre:

— l'art. 8, comma 1, dispone che: «Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'art. 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione effettuata da un certificatore»;

— lo stesso art. 8, al comma 3, prevede che l'attività di certificazione – salvo quanto disposto dall'art. 17 per le chiavi di cifratura della pubblica amministrazione – sia effettuata da certificatori inclusi in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto, tenuto e aggiornato a cura dell'A.I.P.A., e dotati di particolari requisiti (forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario per l'esercizio dell'attività bancaria da parte di soggetti privati, requisiti di onorabilità dei rappresentanti ed amministratori, requisiti di competenza ed esperienza dei responsabili tecnici; adozione di standards internazionali per i processi informatici utilizzati);

— l'art. 9 disciplina gli obblighi del certificatore, che, in particolare, deve porre in essere tutte le attività necessarie per identificare con certezza il titolare delle chiavi, individuando a richiesta eventuali poteri di rappresentanza, rilasciare, revocare e sospendere i certificati ricorrendone i presupposti, effettuandone la dovuta pubblicità, attenersi alle regole tecniche ex art. 3 ed alle norme di sicurezza dei sistemi informatici e nel trattamento dei dati personali, non rendersi depositario di chiavi private;

— l'art. 10, comma 5, disciplina la revoca, scadenza e sospensione delle chiavi, precisando che in tal caso l'uso della chiave non valida equivale a mancata sottoscrizione;

— l'art. 17 disciplina la generazione, la conservazione, la certificazione e l'utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni, dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione e degli ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti;

— l'art. 7 prevede che il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata con le modalità e nelle forme di cui all'art. 605 c.c., in quanto applicabili.

Il sistema delineato dall'emanando regolamento è quindi il seguente: una o più Autorità di certificazione (che possono essere soggetti pubblici o privati) effettuano la validazione delle chiavi pubbliche, che devono essere poi conservate e pubblicate su apposito registro; la generazione delle chiavi asimmetriche avviene a cura di ciascun soggetto interessato, che può poi o custodire in proprio la chiave privata, o depositarla in forma segreta presso un notaio, utilizzando a tal uopo la procedura prevista dall'art. 605 c.c. per il deposito del testamento segreto. L'uso illegittimo dell'altrui chiave privata, ovvero l'uso di una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non sia validata e tuttora non revocata comporta l'obbligo di risarcimento dei danni: il regolamento, infatti, non potrebbe prevedere per tali comportamenti sanzioni penali, in considerazione della riserva assoluta di legge in materia (art. 23 Cost.). Deve peraltro ritenersi che l'utilizzo di una chiave privata altrui possa ritenersi sanzionabile in base alle norme sul *falso documentale* (in atto pubblico o scrittura privata), espressamente richiamate dall'art. 491-bis c.p. ed estensibili al documento informatico.

A prescindere, poi, dal problema sanzionatorio, si pone il pro-

blema della imputazione del documento sottoscritto con la firma digitale altrui, ovvero con una firma digitale revocata, scaduta o sospesa. Del problema si fa carico l'art. 10, comma 5, del regolamento, affermando che: «L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate». La norma fa applicazione di due principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico:

— il principio di *affidamento*, per cui la firma digitale conserva la propria efficacia – e quindi determina l'imputazione del documento con essa contrassegnato al relativo titolare, pur se utilizzata da altri – fino a quando non è data pubblicazione della sospensione o revoca della relativa chiave, ed i terzi non sono posti, quindi, in grado di conoscere l'inefficacia della chiave medesima;

— il principio di *autoresponsabilità*, per cui è fatto onere al soggetto titolare della chiave privata di denunciare alla competente Autorità ogni evento (furto, smarrimento, ecc.) che possa comportare il pericolo di utilizzo della chiave stessa da parte di altri, e quindi chiederne la revoca o sospensione. In mancanza di tale diligenza, verrà imputata al soggetto titolare ogni attività documentale posta in essere utilizzando la chiave suddetta (60).

Nota:

(60) Per l'applicazione dei principi di affidamento ed autoresponsabilità alla fattispecie del documento e contratto elettronico, v. Mirabelli, *Contratto tra terminali e documento elettronico*, cit., 775; Di Giovanni, *Il contratto concluso mediante computer alla luce della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980*, cit., 598 e nota 59.

LUOGO DI STIPULA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TRA ASSENTI

Sono diverse le fattispecie, concretamente configurabili, che possono dar luogo a problemi in tema di luogo di conclusione del contratto elettronico. *Nulla quaestio*, ovviamente, nell'ipotesi in cui la stipula avvenga tra soggetti contestualmente presenti, nel qual caso l'adozione della forma elettronica rileverà esclusivamente sotto il profilo del supporto prescelto per documentare l'accordo contrattuale, ma non avrà rilievo nella individuazione del luogo di stipula, che sarà quello in cui le parti, contestualmente presenti, apporranno la propria firma digitale. Il problema si pone, invece, nell'ipotesi di stipula del contratto *inter absentes*, che tra l'altro costituirà presumibilmente una delle applicazioni più importanti ed utili della contrattazione elettronica. Una volta approvate definitivamente le norme regolamentari di attuazione, sarà infatti possibile la trasmissione per via telematica della proposta e dell'accettazione contrattuali, con conseguente conclusione del contratto nel momento in cui, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c., l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente. Il problema, in tali casi, consisterà evidentemente nell'acquisizione della certezza in ordine al momento ed al luogo di ricezione dell'accettazione da parte del proponente (61). A tal uopo, il regolamento governativo prevede (art. 12) che: «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'art. 3 sono opponibili ai terzi. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, equivale alla noti-

ficazione a mezzo posta nei casi consentiti dalla legge». Risultano così superate, grazie all'utilizzo della disposizione dell'art. 1335 c.c., le discussioni in ordine al destino del documento informatico spedito per posta elettronica, quando il ricevente non abbia materialmente acceso il proprio computer e non abbia consultato il contenuto della propria casella di posta elettronica (62).

La determinazione esatta della data e dell'orario – opponibili ai terzi – in cui è avvenuta la conclusione del contratto, dipenderà dall'adozione di tecniche di «validazione temporale», così come definita dall'art. 1, lettera i), del regolamento. Una volta risolto questo problema, il contratto potrà senz'altro ritenersi concluso – ex artt. 1326 e 1335 c.c. – nel luogo in cui è individuabile l'indirizzo elettronico del proponente al quale è stata spedita la dichiarazione di accettazione (intendendosi per indirizzo elettronico, ai sensi dell'art. 1, lettera j), del regolamento, «l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici») (63).

Lo sviluppo della contrattazione tra assenti, che potrà aver luogo grazie ai nuovi strumenti informatici, renderà probabilmente meno diffuso rispetto ad oggi il ricorso allo strumento della rappresentanza. Sarà infatti possibile, oltre ad effettuare lo scambio di proposta ed accettazione per via telematica, anche utilizzare strumenti evoluti quali la videoconferenza (64), e sottoscrivere da parte del ricevente con la «firma digitale» lo stesso testo contrattuale inviato dal mittente, decriptandolo in un primo momento, e quindi firmandolo e inviandolo con la propria firma digitale al mittente stesso.

CONTRATTO ELETTRONICO E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Si è visto sopra che l'adozione del supporto informatico, quale elemento materiale contenente

la rappresentazione immateriale del contratto, rileva essenzialmente sotto il profilo delle qualità e caratteristiche del documento contrattuale (e quindi, essenzialmente, sotto il profilo probatorio), mentre l'attività di documentazione informatica in senso stretto investe il profilo della forma contrattuale. È quindi alle norme internazionali-privatistiche in tema di forma e di prova che occorre far riferimento per verificare la disciplina di diritto internazionale privato del contratto elettronico (65). A

Note:

(61) Anteriormente all'emanazione della legge 59/1997, si riteneva che occorresse individuare non tanto il luogo ove sono situati i terminali utilizzati per l'operazione contrattuale (poiché «il luogo in cui le volontà si incontrano, ed il contratto si perfeziona, tenendo conto che i collegamenti sono in tempo reale, è la rete elettronica – c.d. *network*»), ma piuttosto il luogo ove è situata la gestione della rete telematica, e quindi il *server* di rete: in tal senso Di Giovanni, *Il contratto concluso mediante computer alla luce della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980*, cit., 605 ss.

(62) Miranda, «*Surfing contracts*»: *Luce nuova sulla conclusione del contratto mediante mezzi elettronici*, in *Vita Not.*, 1996, 665.

(63) Al «domicilio informatico» del proponente fa riferimento, ai fini dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto, Sforza, *Formazione del consenso e strumenti informatici*, cit., 90.

(64) L'utilizzo dello strumento della videoconferenza è stato ritenuto idoneo a realizzare la riunione del consiglio di amministrazione della società per azioni, già *de iure condito*, dal Tribunale di Milano (v. le *Massime* elaborate dalla VIII Sezione civile del Tribunale di Milano, in *Le Società*, 9, 1997, 1091).

(65) Secondo Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Padova 1996, 628, nel concetto internazionale-privatistico di *forma* «rientrano le prescrizioni relative al modo di redigere il documento richiesto ... Poiché la forma, dilatandone il concetto, coincide con i mezzi attraverso i quali la volontà viene manifestata nel mondo esteriore, essa finisce per investire, come del resto si è già accennato, i mezzi «nuovi» di manifestazione del consenso che generalmente interessano i rapporti contrattuali a distanza»; l'autore pertanto ritiene che ove la legge di uno solo dei contraenti legittimi la conclusione del contratto mediante *telex*, *telefax* e simili (e quindi anche con strumenti

(segue)

A

ARGOMENTI

579

NOTARIATO
N. 6/1997

tal uopo, l'art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*) rinvia, per la disciplina del contratto e delle obbligazioni contrattuali, alla Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, che a sua volta contiene delle specifiche disposizioni in tema di forma e di prova (66).

Sotto il profilo che interessa, viene quindi innanzitutto in considerazione l'art. 9 della Convenzione di Roma, che distingue i contratti conclusi *de praesenti* da quelli *inter absentes*. Nel primo caso il contratto informatico è valido se tale è considerato o dalla legge che regola la sostanza dell'atto (quindi, principalmente, dalla legge scelta dalle parti o da quella con cui il contratto ha il collegamento più stretto), ovvero dalla legge del luogo in cui il contratto è concluso. Nell'ipotesi, quindi, di intervento del notaio italiano, trattandosi di contratto concluso in Italia è possibile, di massima, affermare che il contratto concluso con strumenti informatici è comunque valido, qualunque sia la cittadinanza delle parti, in base alla *lex loci actus*. Trattandosi di contratto tra assenti, il contratto informatico è valido se previsto dalla *lex substantiae* o, alternativamente, dalla legge del paese in cui si trova una delle parti. Anche in tal caso, evidentemente, se il notaio autentica in via elettronica la firma di una delle parti, evidentemente questa parte si trova in Italia, ed è possibile far riferimento alla legge italiana sul contratto elettronico.

L'art. 9 della Convenzione prevede poi un regime speciale:

— per i contratti dei consumatori, per i quali la forma è regolata sempre dalla legge del paese in cui gli stessi hanno la loro residenza abituale. Trattandosi, quindi, di consumatori residenti all'estero, il notaio avrà l'onere di verificare che la legge della residenza ammetta la conclusione del contratto con mezzi informatici;

— per i contratti aventi ad oggetto diritti reali o diritti di uti-

lizzazione su beni immobili: in tale ipotesi sono applicabili le regole imperative sulla forma del paese in cui l'immobile è situato, limitatamente alle ipotesi in cui tali regole, secondo la stessa legge, si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla *lex substantiae* (come avviene, ad esempio, nell'ordinamento tedesco). Pertanto, *nulla quaestio* ove l'immobile sia sito in Italia; per immobili siti all'estero, occorrerà verificare se la *lex rei sitae* pone delle regole inderogabili di forma che escludono la forma elettronica.

Sotto il profilo specificamente probatorio (forse il più rilevante in tema di documento elettronico), l'art. 14, n. 2, della Convenzione dispone che: «Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate dall'art. 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito». Il rinvio, quindi, è essenzialmente alle leggi richiamate in tema di forma degli atti, salva la limitazione dell'applicabilità della prova «elettronica» dinanzi al giudice concretamente adito per la fattispecie.

Per concludere, occorre precisare che non si deve in nessun caso tener conto, in tema di documentazione elettronica, del rinvio operato dalle norme straniere di diritto internazionale privato alla legge di altro Stato: l'art. 13 della legge 218/1995 esclude infatti l'applicazione dell'istituto del rinvio, in ogni caso, trattandosi di disposizioni concernenti la forma degli atti.

TUTELA DEL CONSUMATORE E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'art. 11, secondo comma, del regolamento governativo dichiara applicabili al contratto elettronico le disposizioni del D.

Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (contratti conclusi fuori dai locali commerciali) (67). L'esistenza di un espresso rinvio non toglie che, anche in sua assenza, le norme stesse avrebbero dovuto ritenersi comunque applicabili, trattandosi di norme che disciplinano la sostanza del contratto, e non investono in alcun modo la sua documentazione.

Diverso discorso occorre fare per quanto concerne le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c., relative alle condizioni generali di contratto ed ai contratti conclusi mediante moduli o formulari. Le disposizioni ivi contenute sono, in effetti, proprio attinenti al profilo della documentazione, e stupisce il fatto che le stesse non siano state in alcun modo richiamate.

Del problema si è già occupata la dottrina, anteriormente all'emanazione della legge 59/1997, quando pertanto la conclusione del contratto elettronico poteva aver luogo solo nell'ambito di un

Note:

(segue nota 65)

informatici), il contratto stesso sarà valido. Secondo Ballardore-Pallieri, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano 1974, 327, «appartengono certo alla forma le prescrizioni ... per le quali si impongono determinati documenti ... per la validità di certe operazioni»: quindi, anche la problematica della conclusione del contratto con strumenti informatici.

(66) Per l'applicabilità delle norme della Convenzione di Roma ai fini della disciplina del contratto elettronico, v. Sforza, *Formazione del consenso e strumenti informatici*, cit., 90; Di Giovanni, *Il contratto concluso mediante computer alla luce della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980*, cit..

(67) L'art. 9 del D. Lgs. 50/1992, peraltro, dichiara espressamente applicabili le disposizioni del decreto «ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici». Sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali, v. Gorgoni, *Contratti negoziati fuori dei locali commerciali*, in *Enc. giur. Trecani*, IX, Roma 1994; Lipari (a cura di), *Commentario al D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1993, 176; Cartella, *La disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 715.

previo accordo normativo sulla forma utilizzabile, ex art. 1352 c.c.: la dottrina stessa riteneva non valida la conclusione del contratto elettronico, limitatamente alle clausole vessatorie in esso contenute (68).

Venendo all'analisi delle due disposizioni, l'art. 1341 c.c. pone l'esigenza di specifica approvazione per iscritto di alcune clausole, definite come vessatorie, specificamente indicate nella norma. Dottrina e giurisprudenza ritengono concordemente che il requisito della specifica approvazione per iscritto può ritenersi soddisfatto solo con una sottoscrizione autonoma, apposta cioè ad una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto (69). *Mutatis mutandis*, e sostituendo quindi il concetto di sottoscrizione con quello di firma digitale, può ritenersi applicabile al documento elettronico la modalità della specifica sottoscrizione, compatibilmente con le caratteristiche tecniche di questo particolare tipo di documento. Deve, cioè, ritenersi che possa essere associato al documento primario e principale, che incorpora le dichiarazioni contrattuali, un documento accessorio, contenente le dichiarazioni di accettazione delle clausole vessatorie, sottoscritto con la firma digitale del c.d. contraente debole. Del resto, la norma dell'art. 10, primo comma, del regolamento governativo prevede che una firma digitale possa essere apposta, o associata con separato documento, anche ad un gruppo di documenti informatici, così come ad un singolo documento informatico può essere non solo apposta, ma anche associata (con separato documento) una firma digitale. Per quanto attiene all'art. 1342 c.c., che disciplina i contratti conclusi mediante moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, la norma rinvia al secondo comma dell'art. 1341 c.c. quanto attiene alla specifica approvazione per iscritto delle clausole aggiunte,

ed inoltre dispone che tali clausole, qualora siano incompatibili con quelle del modulo o formulario, prevalgono sulle altre. Anche nell'applicazione di tale disposizione occorre por mente alla peculiare natura del documento elettronico, in particolare quello redatto su supporto magnetico, che consente, fino all'apposizione della firma digitale, la cancellazione e la sostituzione di parole e frasi senza che risulti il tenore precedente alla correzione. Ciò rende, quindi, il più delle volte ultronea, rispetto al documento elettronico, la previsione dell'art. 1342 c.c.. Nell'ipotesi, viceversa, in cui il supporto del documento elettronico non sia riscrivibile, occorrerà applicare il detto art. 1342, e quindi, il più delle volte, associare un nuovo documento, specificamente sottoscritto con la firma digitale del contraente debole, che contenga la correzione.

L'AUTENTICA NOTARILE DEL CONTRATTO ELETTRONICO

Le procedure di certificazione e rilascio delle chiavi asimmetriche per l'apposizione della firma digitale non sono sufficienti a determinare con assoluta certezza la provenienza del documento elettronico dal soggetto titolare delle chiavi stesse: la chiave privata del soggetto potrebbe essere infatti venuta in possesso di altri soggetti per le cause più svariate (negligenza, furto, ecc.); inoltre le chiavi potrebbero essere non valide, in quanto scadute o revocate. Ciò comporta l'esigenza che per alcuni documenti – e segnatamente, nell'ambito contrattuale, per quei contratti per i quali la legge richiede, a svariati fini, l'autentica della sottoscrizione – venga verificata ad opera del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. 2703 c.c. – come avviene per i documenti cartacei di uguale contenuto – l'autenticità e la validità della firma digitale

dell'autore del documento (70). A ciò occorre aggiungere l'esigenza, per i documenti aventi contenuto negoziale, di controllo della legalità del negozio documentato, oltre che della capacità di agire dell'autore del negozio e della volontarietà dell'atto; controllo di legalità che la legge (art. 28, n. 1, L. not.) disciplina relativamente all'atto pubblico notarile, ma che la prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono applicabile anche alla scrittura privata autenticata da notaio (71). Facendosi carico di tali esigenze, l'art. 16 del regolamento governativo dispone, ai primi due commi, che: «Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenti-

Note:

(68) Finocchiaro, *Documento elettronico*, cit..

(69) Dottrina e giurisprudenza praticamente unanimi. V. comunque Bianca, *Il contratto*, Milano 1984, 364, e, tra la più recente giurisprudenza, Cass. 23 settembre 1996 n. 8405, in *Mass. Foro It.*, 1996; Cass. 21 giugno 1995 n. 6976, in *Mass. Foro It.*, 1995.

(70) Secondo Zagami, «*Firme digitali*», *crittografia e validità del documento elettronico*, cit., «In realtà, ciò che viene autenticata non è più la sottoscrizione – cioè la firma digitale – bensì è il certificato, con il quale una certa chiave pubblica viene abbinata ad una certa identità personale accertata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato nei modi tradizionali (art. 2703, comma 2, c.c.). L'autenticazione si sposta in una fase diversa ed anteriore e si esaurisce in un solo atto, valido poi per una molteplicità di firme digitali». Sembra, in realtà, che l'autore confonda il profilo della certificazione delle chiavi asimmetriche (che sicuramente deve esistere a monte, e che collega una determinata firma digitale ad una certa identità personale) con l'autentica da effettuare volta per volta: requisito indispensabile, quest'ultimo, per verificare se nel caso concreto una certa firma digitale sia tuttora valida e sia utilizzata dal suo legittimo titolare, piuttosto che da un terzo che ne sia venuto abusivamente in possesso.

(71) Sull'applicabilità del controllo di legalità, previsto dall'art. 28 n. 1 L. not., alla scrittura privata autenticata, oltre che all'atto notarile pubblico, v. Petrelli, *Atto pubblico e scrittura privata autenticata: funzione notarile e responsabilità*, in *Riv. Not.*, 1994, 1422 ss. (ed ivi riferimenti di dottrina e giurisprudenza).

cata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave pubblica e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89».

La norma fa menzione *tout court* dell'art. 28 n. 1 L. not.: deve peraltro ritenersi che il riferimento sia effettuato esclusivamente alle autenticazioni effettuate da notaio o altro pubblico ufficiale tenuto all'osservanza della legge notarile (ad esempio, console, segretario comunale, ufficiale rogante della P.A., ecc.); non avrebbe, infatti, alcun senso tale richiamo con riferimento all'autentica di sottoscrizioni effettuata ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968 su istanze alla pubblica amministrazione, o su dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni.

L'autentica consiste innanzitutto nell'attestazione che il pubblico ufficiale effettua che la firma digitale è stata apposta in sua presenza. Ciò comporta l'esigenza che l'autore del documento elettronico effettui personalmente la crittografia del documento (crittografia in cui consiste la firma digitale) in presenza del notaio, utilizzando la propria chiave privata (che consiste in un *file* contenente i relativi dati: questo *file* potrà essere contenuto, materialmente, in un *floppy disk* che la parte può portare con sé e utilizzare con l'apparecchiatura *hardware* propria, del notaio o di terzi). Rimane quindi escluso che l'operazione di apposizione della firma digitale possa essere effettuata dal notaio, o da altre persone diverse da colui che è l'autore del documento e la cui firma digitale deve essere autenticata. Ciò comporterà, ovviamente, l'esigenza di un minimo di competenza informatica da parte di coloro che vorranno utilizzare lo

strumento della contrattazione elettronica, il che rappresenta sicuramente una notevole differenza rispetto ad oggi, essendo attualmente possibile che la parte negoziale che non sa neanche leggere, scrivere e sottoscrivere possa stipulare – con la forma dell'atto pubblico notarile e con l'assistenza dei testimoni – qualsiasi negozio giuridico.

Per quanto concerne gli altri profili dell'autentica, e quindi l'accertamento dell'identità personale della parte, il controllo di legalità e di corrispondenza alla volontà di quanto documentato, nulla varia rispetto al sistema normativo vigente ed applicabile in caso di autentica tradizionale.

L'autentica consiste in una apposita dichiarazione del notaio: questa dichiarazione costituirà un documento elettronico a se stante, associato al documento da autenticare, al quale viene apposta la firma digitale del notaio. Tale firma digitale fa anche le veci del sigillo notarile, come espressamente dispone il comma 3 dell'art. 16 del regolamento governativo.

Lo stesso documento potrà provenire da più soggetti: in tal caso allo stesso documento dovranno essere associate le firme di tutte le parti, firme che andranno autenticate dal notaio nel modo sopra descritto.

Vi è poi il problema della conservazione della scrittura privata autenticata. L'art. 72, ultimo comma, L. not. prevede che le scritture private autenticate debbano essere restituite dal notaio alle parti, salvo contrario desiderio delle stesse, nel quale ultimo caso il notaio dovrà custodirle, a norma dell'art. 61 L. not., unitamente agli atti pubblici («A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo»). Bisogna stabilire come questa disposizione possa essere applicata alla scrittura privata elettronica, che per sua natura è contenuta in un supporto (nastro o disco) cui non sono applicabili le disposizioni sulla rilegatura in volumi. Si può ritenere peraltro che la norma sia suscettibile di un'interpreta-

zione evolutiva, che consenta cioè di effettuare la conservazione con modalità compatibili con la diversa natura del supporto: la disposizione suindicata, infatti, ha un senso solo rispetto agli atti su supporto cartaceo, ma, una volta riconosciuta *ex lege* la validità e rilevanza del contratto elettronico, non si può, solo in ossequio ad una formalistica e pedissequa lettura della legge del 1913, precludere ai privati la possibilità di utilizzare lo strumento del contratto elettronico e di chiederne al notaio il deposito presso il suo studio (e ciò soprattutto alla luce dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997, che dichiara valida e rilevante ad ogni effetto di legge, tra l'altro, l'*archiviazione del documento elettronico con strumenti informatici*). D'altra parte, l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sopra riportato, ha espressamente stabilito che: «gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'Informatica della Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39» (le relative regole tecniche sono poi state individuate dall'A.I.P.A. con deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994). La norma parla di *finalità amministrative e probatorie*, e se si concorda con l'opinione prevalente, che definisce la funzione notarile come di *amministrazione pubblica del diritto privato* (72),

Nota:

(72) Sull'inquadramento della funzione notarile nell'ambito dell'amministrazione pubblica del diritto privato, v. soprattutto Zanobini, *L'amministrazione pubblica nel diritto privato*, in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano 1955, 19 ss.; Giuliani, *Crisi del diritto soggettivo e funzioni del notaio*, in *Riv. Not.*, 1973, 481 ss..

ed il notaio come esercente privato di pubbliche funzioni, la stessa deve ritenersi automaticamente applicabile al profilo in esame. In ogni caso, con norma regolamentare, attuativa dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997, deve ritenersi possibile disciplinare quella che è una semplice modalità di conservazione e di archiviazione con strumenti informatici, espressamente prevista dalla stessa norma legislativa.

CONTRATTO ELETTRONICO E ATTO PUBBLICO NOTARILE

Si è visto che la forma scritta può assumere, ai sensi dell'art. 1350 c.c., le vesti della scrittura privata o dell'atto pubblico (o, più correttamente, del *documento pubblico*) (73). Quest'ultima forma – richiesta *ad substantiam* per alcune tipologie di atti (quali ad esempio la donazione, la costituzione di società di capitali, la convenzione matrimoniale, ecc.) – consiste, come è stato autorevolmente rilevato, in una dichiarazione del notaio che a sua volta dà atto delle dichiarazioni delle parti dell'atto stesso (74). Da ciò l'affermazione che l'atto pubblico notarile è documento notarile in senso proprio, di cui unico autore è il notaio, e nel quale le sottoscrizioni delle parti, dei testimoni e fidejacenti, ha essenzialmente una funzione di garanzia (75). Se così è, la sottoscrizione delle parti nell'atto pubblico ha una valenza minore di quella sua propria nella scrittura privata, e, una volta ammessa la scrittura privata elettronica, non vi dovrebbero essere, sotto questo profilo, ostacoli per il riconoscimento giuridico dell'*atto pubblico elettronico*.

D'altra parte, l'applicabilità della nuova normativa sul documento elettronico all'atto pubblico è comprovata da altre norme legislative, precedenti l'entrata in vigore della legge 59/1997:

— l'art. 491-bis c.p. parla espressamente di «*documento*

informatico pubblico», dichiarando applicabili allo stesso le norme sul falso in atto pubblico (76);

— la legislazione speciale contiene una serie di previsioni sull'emanazione dei *documenti amministrativi in forma elettronica* (77) – come del resto prevede anche l'art. 15, comma 2, della legge 59/1997 – e l'atto amministrativo è, per definizione, atto pubblico *ex art. 2699 c.c.*, in quanto redatto da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

La disciplina «documentale» dell'atto pubblico in genere è contenuta nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, a norma del quale «gli atti ricevuti dai notai e tutti gli atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura

Note:

(73) Sulla maggior correttezza dell'espressione *documento pubblico*, in luogo di *atto pubblico*, v. Morello-Ferrari-Sorgato, *L'atto notarile*, cit., 153 ss.; Morello, *Sottoscrizione*, cit., 1007; Casu, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, cit., 7 ss..

(74) Montesano, *Sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico convertito in scrittura privata*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, I, 105 («Il documento notarile rappresenta immediatamente non l'atto delle parti, ma la dichiarazione del notaio, che a sua volta rappresenta quell'atto, percepito dal notaio»).

(75) Sul notaio quale unico autore del documento notarile, v. Morello-Ferrari-Sorgato, *L'atto notarile*, cit., 236 ss.; Montesano, *Sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico convertito in scrittura privata*, cit., 102 ss.; Lener, *Atto pubblico e sottoscrizione delle parti*, in *Riv. Not.*, 1978, 988 ss. (in quest'ultimo, a p. 995, l'affermazione per cui la sottoscrizione della parte è «atto di controllo della parte sull'operato del notaio»; ed a p. 996, «la sottoscrizione delle parti, quando è inserita nel procedimento di formazione dell'atto notarile, è soltanto elemento di questo procedimento (surrrogabile nel suo ambito); non fa il contratto, che nasce con la perfezione del procedimento ... L'atto notarile sottoscritto dalle parti ... resta atto del notaio, e del notaio soltanto»; Mariconda, *Atto pubblico*, in *Enc. giur. Treccani* («non può attribuirsi alla sottoscrizione dell'atto pubblico apposta dalle parti la stessa funzione che ha la firma nella scrittura privata. Nel primo caso infatti la sottoscrizione delle parti costituisce un elemento formale, neppure indispensabile, del procedimento dell'atto pubblico, che attesta la conformità di quanto

documentato dal pubblico ufficiale a quanto avvenuto in sua presenza, espresso dalle parti o da lui compiuto. Nella scrittura privata invece la sottoscrizione significa appropriazione del contenuto da parte di chi la sottoscrive ed anzi appropriazione della documentazione stessa»); Casu, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, cit., 261 («sembra invece di poter affermare che la sottoscrizione sia delle parti che degli altri componenti nell'atto notarile si collochi sullo stesso piano degli altri adempimenti formali, tutti tesi ad attribuire il massimo di autorevolezza, anche sul piano probatorio, al documento redatto dal notaio. Questo documento è caratterizzato dal fatto di avere un solo autore (il notaio) ... La sottoscrizione sta, sotto questo profilo, sullo stesso piano della lettura, della presenza dei testimoni, della scrittura del documento da parte del notaio o di persona di sua fiducia»). Nel senso, invece, che le parti sono coautrici del documento notarile pubblico, Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 109 ss.; Orlandi, *La paternità delle scritture*, cit., 343 ss. (quest'ultimo distingue tra paternità della dichiarazione, riferita alla parte, e paternità del documento, riferita al notaio; in realtà anche il notaio è autore di una sua propria dichiarazione, avente ad oggetto le dichiarazioni delle parti).

(76) Secondo Merli, *Il falso nei documenti informatici*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 188, nota 39, l'art. 491-bis c.p. assume una struttura analoga a quella delle norme penali in bianco, in quanto si applica al documento elettronico qualificabile – in base ad altre leggi diverse dalla norma penale incriminatrice, come atto pubblico o scrittura privata.

(77) Sul documento amministrativo elettronico, v. in dottrina Minerva, *L'atto amministrativo in forma elettronica e la sicurezza dei sistemi informativi pubblici*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1995, 939 ss.; Masucci, *L'atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione*, Napoli 1993; voce «Teleamministrazione», in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1993; Usai, *Le prospettive di automazione delle decisioni amministrative in un sistema di teleamministrazione*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1993, 163; Selleri, *Gli atti amministrativi in forma elettronica*, in *Dir. e società*, 1982, 133.

L'atto amministrativo elettronico è disciplinato altresì dall'emanando regolamento di attuazione della legge 59/1997: l'art. 18, comma 1, dispone che «Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge»; l'art. 19, comma 1, prevede poi che «In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente regolamento».

a mano o a macchina». La norma nasce, ovviamente, presupponendo il supporto cartaceo come materia documentale, ed in tal senso le espressioni «a stampa» e «con scrittura a mano» non lasciano dubbi né alternative. L'espressione *a macchina*, viceversa, consente un più ampio spettro di possibilità, essendo compatibile sia con la scrittura su carta, sia con l'utilizzo di un supporto magnetico o ottico, purché ciò avvenga, in entrambi i casi, mediante macchine e *computers*.

Con specifico riferimento al problema della giuridica configurabilità dell'*atto pubblico notarile in forma elettronica*, occorre considerare che quest'ultimo richiede, a pena di nullità, una serie di formalità, ricavabili dagli artt. 47 e seguenti L. not.: alcune di tali formalità comportano la necessità di arricchire il contenuto del documento con determinate dichiarazioni o menzioni, altre incidono viceversa sull'attività vera e propria di documentazione (la presenza contestuale delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti, la sottoscrizione con nome e cognome in calce all'atto pubblico e sui fogli marginali, la lettura dell'atto pubblico da parte del notaio con la presenza contestuale di tutti i soggetti suindicati), altre ancora riguardano profili inerenti alla conservazione del documento. Si tratta di vedere se tutte o alcune delle formalità in cui consiste la documentazione pubblica notarile sia incompatibile con le caratteristiche del documento elettronico. Non è incompatibile, innanzitutto, l'esigenza della sottoscrizione con nome e cognome: come si è visto, nel documento elettronico la sottoscrizione è sostituita, a tutti gli effetti, dalla firma digitale, e non vi è ragione perché l'atto pubblico debba avere, sotto tale profilo, un trattamento differente rispetto alla scrittura privata.

Non è di ostacolo neanche la necessità della presenza contestuale delle parti e di eventuali testimoni e fidefacienti: è chiaro che il documento elettronico ma-

nifesta a pieno la propria utilità, rispetto al documento cartaceo, proprio nella contrattazione tra assenti, e che in tal caso lo stesso strumento dell'atto pubblico non può essere utilmente impiegato, ma ciò non toglie che, teoricamente, nulla si opponga al fatto che più soggetti contestualmente presenti dinanzi al notaio vogliono documentare in forma elettronica le proprie dichiarazioni. Neanche l'esigenza della lettura notarile, eventualmente in presenza dei testimoni, dell'atto pubblico rappresenta un ostacolo all'adozione della documentazione elettronica: il notaio, infatti, può ben leggere l'atto sullo schermo del proprio *computer*, anziché su carta.

Quanto alla disciplina del documento notarile pubblico in senso stretto, l'art. 54 stabilisce innanzitutto che l'atto notarile deve essere scritto in lingua italiana: la norma può ben essere osservata mediante la redazione di un documento elettronico, atteso che il linguaggio informatico viene tradotto dall'elaboratore in linguaggio naturale (78), e il risultato che può essere visualizzato a video in nulla differisce da quello evidenziabile da un documento cartaceo tradizionale.

Non si ravvisa poi incompatibilità riguardo alle modalità di documentazione disciplinate dall'art. 53 L. not. e, più in generale, dall'art. 13 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (scrittura in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza alterazioni, correzioni, abbreviature; modalità di correzione dell'atto mediante postille): l'inalterabilità del documento elettronico è garantita, come sopra specificato, dalla crittografia dello stesso eseguita mediante l'apposizione delle firme digitali, in modo ancor più sicuro di quanto avviene per il documento cartaceo. Quanto alle postille, diverranno praticamente inutili quelle prima delle sottoscrizioni, potendosi agevolmente effettuare le correzioni nel corpo del documento elettronico; saranno invece ben possibili le postille dopo l'apposizione delle firme

digitali delle parti, il che materialmente avverrà associando al documento elettronico principale un documento elettronico accessorio, munito delle firme digitali delle parti e di quella del notaio.

Non vi sono neanche problemi rispetto alla norma (art. 52 L. not.) che prevede l'apposizione del sigillo notarile alla fine dell'atto: l'art. 10, comma 6, del regolamento governativo, dispone che: «L'apposizione della firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere».

Quanto, infine, alle norme (artt. 61 e 66 L. not.) sulla conservazione e rilegazione in volumi degli atti pubblici, si è visto, nel paragrafo precedente, come le relative norme della legge del 1913 debbano considerarsi superate, da un lato con l'emanazione dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e dall'altro dalla norma dell'art. 15, comma 2, della legge 59/1997, che espressamente dichiara valida e rilevante a tutti gli effetti di legge l'archiviazione del documento elettronico con strumenti informatici. In conclusione, nessun ostacolo né concettuale né normativo si oppone all'adozione della forma elettronica per l'atto pubblico notarile (79), subordinatamente

Note:

(78) L'operatore umano digita alla tastiera del computer in linguaggio naturale, che viene tradotto in *bit*, che a loro volta vengono tradotti, sul monitor o in stampa, in linguaggio naturale.

(79) In senso contrario la dottrina anteriore all'emanazione della legge 59/1997: Irti, *La memoria dell'impresa (dai quadernacci di Francesco Datini ai nastri magnetici)*, cit., scrive che «se la norma richiede l'atto pubblico, allora le moderne tecnologie debbono dichiarare la loro impotenza. Non già per altri oneri formali, ma perché la legge stringe l'atto notarile al sostegno cartaceo: l'immagine del *foglio* domina l'art. 51 dell'ordinamento del 1913. Non è questa la sede per esprimere voti o desideri: ma è certo che l'introduzione dell'atto pubblico elettronico non im-

(segue)

all'emanazione delle norme tecniche di attuazione, anche se probabilmente viene meno, rispetto a tale tipo di atto, la concreta utilità di adottare la forma elettronica in luogo di quella cartacea tradizionale.

GLI ALLEGATI AL CONTRATTO ELETTRONICO

Un profilo particolarmente importante della documentazione contrattuale in forma elettronica è quello relativo all'allegazione allo stesso di altri documenti, necessari o utili al fine di integrare la disciplina contrattuale, o previsti dalla legge, a volte a pena di nullità. Si è precisato che «l'allegato afferente ad un contratto costituisce un documento autonomo ed indipendente rispetto al documento principale del quale contiene informazioni integrative» (80). Le ipotesi normative previste di allegazione obbligatoria sono molteplici: solo a titolo esemplificativo, si può rammentare che all'atto pubblico notarile deve essere allegata, ai sensi dell'art. 51 n. 3 L. not., la procura; agli atti portanti trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari su terreni deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica (art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47); all'atto costitutivo di società di capitali deve essere allegato lo statuto (art. 2328 c.c.). All'atto notarile possono essere poi allegati documenti di varia natura, sia in forma di scrittura, sia in forma grafica (ad esempio, planimetrie e tipi di frazionamento catastale).

L'allegazione, secondo le modalità tradizionali, consiste nell'unire materialmente il documento cartaceo rappresentante l'allegato al documento cartaceo principale, in modo da formarne parte integrante (81). Ciò non significa, peraltro, che l'unione debba essere inscindibile (né, d'altra parte, potrebbe esserlo, trattandosi concretamente di fogli di carta distinti). La garanzia della corrispondenza del documento allegato con quello che effettivamente è stato esibito

alle parti dal notaio è garantita dalla norma della legge notarile che prevede la sottoscrizione degli allegati, a meno che si tratti di documento pubblico, autentico o registrato (art. 51, terzo comma, L.not.), nel qual caso il rinvio allo stesso documento nel corpo dell'atto principale è garanzia sufficiente per l'identificazione dell'allegato.

Il problema si pone in maniera evidentemente diversa rispetto al documento elettronico. Oggetto dell'allegazione ad un documento elettronico non può che essere, ovviamente, un altro documento elettronico, non ravvisandosi la possibilità di allegare un supporto cartaceo. L'allegazione può avvenire associando al documento principale il documento elettronico accessorio, il quale verrà contrassegnato con le firme digitali delle parti e del notaio; trattandosi di un documento elettronico proveniente da un'autorità pubblica, l'apposizione delle firme digitali delle parti e del notaio non sarà necessaria.

Il documento elettronico da allegarsi potrà essere un originale, ovvero una copia, in forma elettronica, di un altro documento, cartaceo o elettronico. Pertanto, se l'originale del documento da allegarsi (procura, certificato di destinazione urbanistica, ecc.) è già in forma elettronica, *nulla quaestio*; se, viceversa, l'originale è in forma cartacea, potrà effettuarsi una copia conforme in forma elettronica, ed allegare quest'ultima; con l'avvertenza che il notaio o altro pubblico ufficiale non potrà in nessun caso rilasciare in forma elettronica una copia di altra copia in forma cartacea, potendo esclusivamente certificare la conformità ad un originale, cartaceo o elettronico che sia.

Del problema dell'allegazione si occupa, in parte, l'art. 16, comma 4, del regolamento governativo, ove si prevede che: «Se al documento informatico deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, conser-

vando il documento originale con annotazione su di esso dell'avvenuta utilizzazione e dei dati identificativi del documento informatico cui è stato allegato». La disposizione, peraltro, non è sufficiente a risolvere i problemi in tema di allegazione nell'ambito della documentazione informatica. Occorre, infatti, tener presente che, spesso, al notaio non è esibito, per l'allegazione, un originale, bensì una copia autentica su supporto cartaceo: in tale ipotesi il notaio non potrà rilasciare copia di una copia, e, salva l'emanazione di un'apposita norma

Note:

(segue nota 79)

verirebbe la figura del notaio. Il comma 3 dell'art. 47 – in che risiedono la dignità più alta e la responsabilità più grave del notaio – sopravviverebbe con diversi contenuti. L'obbligo di indagare la volontà delle parti, e di dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto, assumerebbe una straordinaria densità tecnologica». Salvo l'auspicio di Irti, si può dire che – prima con l'emanazione dell'art. 491-bis c.c., e con le norme che disciplinano l'atto pubblico amministrativo, poi con il riconoscimento in genere del contratto elettronico e con la disciplina della firma digitale – l'*iter* deve ritenersi concluso nel senso di una piena legittimità e cittadinanza dell'atto pubblico elettronico nell'attuale ordinamento giuridico, senza che il riferimento testuale al *foglio* nell'art. 51 possa avere alcuna efficacia dirimente: la norma sulle firme marginali, infatti, ha una precisa funzione che nel documento elettronico non ha modo di esplicarsi, a meno che vi siano una pluralità di documenti elettronici, o *files*, tra loro collegati, nel qual caso ognuno di essi dovrà essere munito delle firme digitali di tutte le parti, dei testimoni e del notaio.

(80) Sugli allegati contrattuali, v. da ultimo Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 159 ss..

(81) Casu, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, cit., 208: «Documento o titolo "allegato" all'atto vuole significare documento autonomo rispetto all'atto stesso, cioè documento creato anteriormente all'atto, da soggetto che solitamente non è lo stesso notaio, documento che può rivestire o meno forma di atto pubblico. L'allegazione implica che questi documenti vengano fisicamente acclusi all'atto notarile, del quale costituiscono parte integrante, nel senso che sono strumenti utilizzati per arricchire il contenuto dell'atto: trattasi, cioè, di documenti fisicamente distinti dall'atto ma idealmente con esso collegati, perché servono a chiarirne o ad ampliarne il contenuto».

legislativa (e non regolamentare) che modifichi o integri il disposto degli artt. 2714 e 2715 c.c., e dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, consentendo il rilascio di copie informatiche di copie cartacee, il problema rimane irrisolto.

Per altro verso, l'art. 16, quarto comma, impone in via generalizzata una formalità (annotazione sull'originale cartaceo dell'avvenuta allegazione ad un documento informatico, e conservazione dello stesso originale da parte del pubblico ufficiale) che si giustifica esclusivamente per quei soli allegati che devono essere utilizzati una sola volta (si pensi alla procura da utilizzarsi «in unico contesto»), ma che non ha alcuna ragion d'essere in tutte le altre ipotesi, costituendo solo un inutile appesantimento.

DOCUMENTO ELETTRONICO E RILASCIO DI COPIE AUTENTICHE

Una volta riconosciuta, nell'art. 15, comma 2, della legge 59/1997 la rilevanza e validità del documento in forma elettronica, ne discende automaticamente – previa l'adozione, con il regolamento attuativo, delle opportune modalità tecniche per sostituire la sottoscrizione con la firma digitale – la possibilità di rilascio di copie autentiche in forma elettronica (82). Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 6, primo comma, del regolamento governativo, secondo cui: «I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento». Al secondo comma, la norma riconosce alla copia rilasciata in forma elettronica, se ad essa è apposta o associata la firma digitale del pubblico depositario autorizzato o del pubblico ufficiale che la rilascia, la stessa efficacia probatoria della corrispondente copia in forma cartacea (83).

Si tratta, probabilmente, dell'in-

novazione più rilevante, sotto il profilo pratico, conseguente al rilascio di documenti in forma elettronica. La possibilità di rilasciare copie autentiche con tali modalità renderà possibile la trasmissione delle denunce di iscrizione, ed il deposito degli atti notarili nei pubblici registri, unitamente alle relative note e domande di iscrizione, per via telematica e senza quindi necessità di accedere materialmente presso l'ufficio pubblico, effettuando mediante lo strumento informatico – ai sensi dell'art. 14 del regolamento – anche i pagamenti delle somme previste dalla legge a titolo di tributi, tasse, diritti e via dicendo (84).

La disciplina del rilascio di copie con strumenti informatici presuppone la soluzione del problema relativo all'identificazione dell'originale: le tecnologie informatiche, infatti, consentono di produrre più esemplari identici del medesimo documento, a ciascuno dei quali possono essere associate le medesime firme digitali: si è all'uopo ritenuto che il documento informatico possa essere creato in più esemplari, e che gli stessi debbano essere riconosciuti come altrettanti originali (85). Costituirà pertanto copia autentica solamente il documento informatico, rilasciato da pubblico ufficiale e contrassegnato dalla sua firma digitale, che riporterà una espressa attestazione di conformità ad un ulteriore documento informatico, contrassegnato dalla firma digitale dello stesso pubblico ufficiale e/o di terzi.

L'art. 6 del suddetto regolamento prevede, al terzo comma, anche la possibilità di rilasciare copie informatiche di originali cartacei: «Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione inserita nel documento informatico e asseverata

con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'art. 3». Ciò consente, praticamente, al notaio di stipulare l'atto in forma cartacea e tradi-

Note:

(82) La possibilità di rilascio di copie in forma elettronica, una volta disciplinato l'istituto della firma digitale, discenderebbe peraltro automaticamente dalla disposizione dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per cui le copie autentiche di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che a mano od a macchina, «anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento». D'altra parte, la necessità inderogabile – *de iure condito* e *de iure condendo* – dell'intervento di un pubblico ufficiale per il rilascio di copie – a prescindere dalle tecniche adottabili per garantire la conformità ad un originale – discende dall'impossibilità di «sopperire allo svolgimento di un procedimento intellettuale che deve comunque impegnare il pubblico ufficiale incaricato del rilascio della copia» (Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 141).

(83) L'art. 6 della bozza di regolamento richiama esclusivamente gli artt. 2714 e 2715 c.c.; devono, in realtà, ritenersi applicabili tutte le norme della sezione VI (artt. da 2714 a 2719), a seconda che si tratti di copie integrali o parziali, di copie di originali depositati o meno presso il pubblico ufficiale che le rilascia, ecc..

(84) Sui pagamenti in forma elettronica, anche con riferimento alle forme già diffuse nella prassi commerciale (*Cash Dispenser* e *Bancomat*, *POS* ovvero *Point of sale*), v. in particolare Maccarone, *I trasferimenti elettronici di fondi nel diritto italiano*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1985, 605; Di Giovanni, *Il contratto concluso mediante computer alla luce della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980*, cit., 587 ss.

La raccomandazione emessa dalla Commissione CEE in data 8 dicembre 1987 n. 87/598/CEE (in *G.U.* n. L 365 del 24 dicembre 1987) ha definito «pagamento elettronico ogni operazione di pagamento effettuata mediante una carta a pista o a piste magnetiche o incorporante un microprocessore, presso un terminale di pagamento elettronico o un terminale punto di vendita».

(85) Di Sabato, *Il documento contrattuale*, cit., 147 ss.. Secondo Orlandi, *La paternità delle scritture*, cit., 502, «l'antitesi tra copia ed originale si restringe ad un piano puramente cronologico, poiché i documenti hanno per definizione la medesima sostanza informatica ... Dinanzi a due dischi, recanti il medesimo contenuto informatico, poco importa stabilire quale sia l'originale o quale la copia: essi restituiscono la medesima informazione elettronica».

zionale, e rilasciare poi informaticamente le copie per i pubblici uffici.

La norma regolamentare risolve altresì – sia pure, a mio avviso, parzialmente – il problema della trasmissione ai pubblici uffici degli atti originali, ove questa sia normativamente richiesta: basti pensare alle scritture private autentiche, non conservate negli atti del notaio autenticante, da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari, o nel registro delle imprese, e per le quali le attuali disposizioni legislative e regolamentari prevedono la trasmissione dell'originale. Il problema, ovviamente, non si pone nell'ipotesi in cui l'originale sia formato già su supporto elettronico: la normativa regolamentare ha pertanto una sua ragion d'essere esclusivamente nelle ipotesi in cui l'originale sia formato su supporto cartaceo, e ne vengano rilasciate delle copie su supporto informatico. L'art. 6, comma 4, del regolamento, dispone che: «La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo richieste ad ogni effetto di legge». In effetti, deve ribadirsi che la norma regolamentare non può in alcun modo abrogare una precedente norma legislativa che disponga l'esibizione dell'atto in originale, mentre può, ovviamente, abrogare una precedente norma regolamentare. Ne consegue che:

— per quanto concerne l'iscrizione nel registro delle imprese, l'esibizione della scrittura privata rilasciata in originale è prevista dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 (regolamento di attuazione del registro delle imprese), che quindi, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto, verrebbe implicitamente abrogato per quanto concerne gli atti (o le copie) in forma elettronica (salvo che, per le società di persone, si ritenga che l'art. 2296 c.c. imponga il deposito in originale della scrittura privata autenticata rilasciata, nel qual caso occorrerebbe, per il

deposito della copia informatica in luogo dell'originale, un'apposita norma legislativa);

— relativamente alla trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri immobiliari, l'obbligo di esibizione dell'originale è imposto dall'art. 2658 c.c., che non può essere modificato da un regolamento. Ne deriva che, fino all'emanazione di un'apposita norma legislativa che modifichi il suddetto art. 2658, non potrà prodursi una copia informatica di un originale cartaceo (pur potendosi, ovviamente, produrre l'originale informatico).

L'EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO ELETTRONICO

Già anteriormente all'emanazione della legge 59/1997, la prevalente dottrina riteneva applicabile al documento elettronico la disposizione dell'art. 2712 c.c., ai sensi del quale ogni «rappresentazione meccanica di fatti e di cose» forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. L'art. 5, primo comma, del regolamento governativo dispone che: «Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 10 ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c.». Il successivo secondo comma prevede poi che: «Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l'efficacia prevista dall'art. 2712 c.c. e soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 e seguenti c.c. e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare». Ciò significa, concretamente, che l'apposizione della firma digitale, comportando la piena equiparazione tra documento elettronico e scrittura privata, determina altresì – ex art. 2702 c.c. – l'efficacia di prova legale (86), fino a querela di falso, del documento così formato, limitatamente alla prove-

nienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (ad esempio, nel caso di firma digitale autenticata). Occorre inoltre tener conto della disposizione dell'art. 2700 c.c. (applicabile anche al documento elettronico pubblico), in base alla quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La portata dell'art. 2712 c.c., richiamato nel secondo comma dell'art. 5, deve essere quindi delimitata con riferimento alle sole ipotesi di documenti elettronici privi di firma digitale.

TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DI ATTI E DENUNCIE PER L'ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI

Una delle novità più rilevanti, conseguenti al riconoscimento del documento informatico, è costituita dalla possibilità di trasmissione per via telematica di documenti, contrassegnati dalla firma digitale dell'autore e quindi con garanzie di certezza della loro provenienza, alla pubblica amministrazione. Già da qualche tempo sono state introdotte nel nostro ordinamento delle norme che disciplinano la trasmissione per via telematica delle note di trascrizione e iscrizione e delle domande di annotamento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari o ai Servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici del Territorio per via telematica. In particolare:

— l'art. 16 della legge 27 feb-

Nota:

(86) Sull'efficacia probatoria della scrittura privata, v. Marmocchi, *Scrittura privata*, cit., 974 ss..

A

ARGOMENTI

587

NOTARIATO
N. 6/1997

braio 1985 n. 52, successivamente modificato con D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996 n. 425, domanda ad un successivo decreto interministeriale la previsione dell'autorizzazione (ed in un secondo momento dell'obbligo) alla presentazione delle note di trascrizione e iscrizione e delle domande di annotamento redatte su supporto informatico, ed alla trasmissione delle note stesse mediante l'uso di elaboratori elettronici;

— con D.M. 9 gennaio 1990 sono state emanate le norme per la produzione delle note e domande su supporto informatico;

— con D.M. 10 ottobre 1992 è stato istituito il servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note e domande di cui sopra;

— il D.M. 29 aprile 1997 dispone che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione possono essere redatte su supporto informatico, ovvero trasmesse mediante l'uso di apparecchiature elettroniche. La norma peraltro stabilisce che la formalità si intende richiesta quando viene presentato in conservatoria o all'ufficio del territorio il titolo relativo, anche se la produzione del supporto informatico o la trasmissione telematica sia avvenuta in precedenza. Non è invece richiesta, come avveniva con i precedenti decreti ministeriali, la sottoscrizione del richiedente sulla stampa cartacea delle note, effettuata dall'ufficio all'atto della presentazione;

— con altro D.M. in data 29 aprile 1997 è prevista l'obbligatorietà di redazione delle note e domande di cui sopra su supporto informatico, a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti direttoriali; la mancata osservanza di tale modalità obbligatoria costituirà motivo di rifiuto della formalità. Le disposizioni legislative suindicate disciplinano esclusivamente la trasmissione telematica delle note e domande; peraltro, l'introduzione nel nostro ordinamento della firma digitale com-

porterà, a seguito dell'emanazione definitiva del regolamento di attuazione della legge 59/1997, la possibilità di trasmettere per via telematica, oltre alle note e domande, anche la copia autentica in forma elettronica dell'atto che dà luogo al trasferimento immobiliare. Deve quindi ritenersi che, con l'emanazione del regolamento, venga automaticamente superata la disposizione dell'art. 1, comma 3, del D.M. 29 aprile 1997, nella parte in cui prevedeva uno sfasamento temporale tra la data di trasmissione della nota e la data di presentazione del titolo presso l'ufficio, ricollegando a quest'ultima gli effetti della presentazione della formalità.

Si pone, peraltro, il problema di come assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione, nonché della data di ricezione, da parte dell'ufficio, di una trascrizione, iscrizione o annotazione che per legge devono essere effettuati entro trenta giorni dalla stipula dell'atto, e comunque, ai sensi dell'art. 2671 c.c., il più presto possibile, tenuto conto che il momento di presentazione della formalità all'ufficio determina il grado dell'iscrizione o della trascrizione. Il problema – tenuto conto che le tecnologie informatiche consentono di determinare anche la data di trasmissione e ricezione di un documento in forma elettronica – è risolto dall'art. 12, commi 1 e 2 del regolamento governativo, secondo cui: «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'art. 3 sono opponibili ai terzi».

Per quanto concerne il *registro delle imprese* (istituito con l'art. 8 della legge 580/1993), il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581) non prevede la trasmissione per via telematica delle denunce di

iscrizione, pur prevedendo la possibilità di spedizione per posta delle denunce medesime. Al contrario, si è ritenuto in dottrina che – in sintonia con l'art. 2189 c.c. – il regolamento non consenta in alcun modo la trasmissione telematica delle denunce di iscrizione, prevedendo invece, all'art. 11, che le iscrizioni sono eseguite su presentazione della *domanda sottoscritta* e previo *accertamento dell'autenticità della sottoscrizione* da parte dell'ufficio (87).

Una volta che sarà stato emanato il regolamento di attuazione della legge 59/1997, peraltro, deve ritenersi che le disposizioni sulla firma digitale, unitamente alla disposizione dell'art. 12, comma 3 (secondo cui: «La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, equivale alla notificazione a mezzo posta nei casi consentiti dalla legge») legittimeranno la spedizione per via telematica delle copie degli atti e delle denunce di iscrizione e trascrizione, ed il pagamento delle tasse e dei diritti in via telematica, ai sensi dell'art. 14 del regolamento stesso.

IL REGIME FISCALE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO

La stipula di contratti in forma elettronica comporterà la necessità di adattare alla nuova realtà tutta una serie di norme fiscali che, attualmente, partono dal presupposto che l'unica forma di documentazione possibile sia quella cartacea. *Nulla quaestio* per ciò che concerne la disciplina di quelle imposte (come, ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto) che prescindono dal profilo documentale del negozio. Nessun problema, d'altra parte, per le norme che prevedono la forma scritta quale presupposto dell'imposizione tributaria, alla luce dell'equiparazione,

Nota:

(87) Zagami, *Firme «digitali», crittografia e validità del documento elettronico*, cit., nota 63.

A

ARGOMENTI

588

NOTARIATO
N. 6/1997

sopra vista, tra documento scritto e documento elettronico: così l'art. 2, lettera a) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che dichiara soggetti a registrazione gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; così anche per quanto concerne le norme del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) che fanno riferimento alla scrittura. Per quanto specificamente concerne quest'ultima imposta, nell'impossibilità di far riferimento *in toto* al concetto di foglio composto da quattro facciate, di cui all'art. 4 del suddetto D.P.R., deve ritenersi, sin d'ora, estensibile per analogia al documento elettronico la disposizione del secondo comma dell'art. 4, che, con riferimento ai tabulati meccanografici, dichiara dovuta l'imposta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee utilizzate. Sorgono, invece, problemi per quanto concerne le modalità di pagamento dell'imposta. L'art. 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che l'imposta è corrisposta, secondo le disposizioni della tariffa allegata:

- in modo ordinario, mediante l'impiego della carta bollata (modalità inapplicabile, per sua stessa natura, al documento elettronico);
- in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
- in modo virtuale, mediante pagamento all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati. Con riferimento agli atti ricevuti o autenticati da notaio, l'art. 1 della tariffa allegata al suddetto D.P.R. prevede, alternativamente, quali modalità di pagamento, la carta bollata, le marche, il bollo a punzone, oppure il versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi. Esclusa l'applicabilità della carta bollata, ed anche delle marche o del bollo a punzone, rimane la modalità del versamento all'ufficio del registro, che tuttavia è limitata agli atti soggetti a registrazione ed

alle copie presentate all'ufficio del registro: rimane quindi il problema per gli atti non soggetti a registrazione, e per le altre copie degli atti registrati che siano soggette a bollo. Problema, allo stato, irresolubile senza un apposito intervento normativo (a meno di ritenere che l'obbligo possa essere assolto mediante l'apposizione della marca da bollo su copie cartacee appositamente formate: soluzione che peraltro sarebbe priva di qualsiasi base normativa).

L'art. 2 della tariffa, relativamente alle scritture private, prevede quali modalità di pagamento soltanto la carta bollata, le marche ed il bollo a punzone, tutte inapplicabili al documento elettronico. Anche in tal caso, non resta che attendere un intervento normativo.

Del resto, l'art. 4, comma 2, del regolamento governativo espressamente dispone che «Gli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle Finanze». Occorrerà quindi l'emanazione di un decreto ministeriale per i profili non risolvibili in via interpretativa, tenendo peraltro conto della gerarchia delle fonti normative, e quindi dell'impossibilità che un decreto ministeriale modifichi norme legislative. Con riferimento all'attuale tariffa dell'imposta di bollo (approvata con D.M. 20 agosto 1992, e contenente tra l'altro le norme suddescritte sulle modalità di pagamento), la stessa potrà essere invece modificata con il decreto ministeriale di cui all'oggetto.

LA FATTURA ELETTRONICA

L'art. 21 del D.P.R. 633/1972 dispone che la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. In particolare, il termine «consegna» presuppone il supporto cartaceo, mentre il termine «spedizione», più generico, può ben adattarsi anche alla trasmissione

per via telematica. D'altra parte, la legge non impone in alcun modo l'obbligo di sottoscrizione della fattura, il che facilita ulteriormente l'adozione di tecniche informatiche per la sua emissione, trasmissione e conservazione (88).

Il Ministero delle Finanze, venendo incontro alle esigenze della prassi e facendo corretta applicazione dei principi suindicati, ha emanato una serie di risoluzioni con le quali ammette l'emissione e la trasmissione elettronica delle fatture (89) ed anche la conservazione su supporto informatico (90). Da ultimo, con risoluzione n. 132/E del 28 maggio 1997, il Ministero delle Finanze ha consentito che la fattura possa essere trasmessa elettronicamente al cliente, senza provvedere all'invio in forma cartacea del documento. Il cliente, a sua volta, può provvedere direttamente alla registrazione della fattura—documento elettronico mediante la memorizzazione dei relativi dati. In particolare, il Ministero ha chiarito che:

- l'emissione della fattura si considera effettuata all'atto della trasmissione telematica dei dati;
- l'esemplare della fattura dell'emittente deve avere lo stesso contenuto dell'esemplare della fattura del cliente, potendosene differenziare sotto il profilo della mera forma e disposizione dei dati;
- la registrazione della fattura è effettuata attraverso la memorizzazione dei dati e la materiale

Note:

(88) Sull'ammissibilità della fattura in forma elettronica, già anteriormente alla legge 59/1997, Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, cit., 362; *contra* Grisostomi-Travaglini, *Un esempio di EDI: la fattura elettronica*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 163.

(89) Ris. Min. Fin. 30 aprile 1986 n. 360879; Ris. Min. Fin. 19 luglio 1988 n. 571134; Ris. Min. 21 febbraio 1990 n. 570832; Ris. Min. Fin. 30 luglio 1990 n. 450217; Ris. Min. Fin. 30 novembre 1990 n. 451163.

(90) Ris. Min. Fin. 15 marzo 1990 n. 450073; Ris. Min. Fin. 30.7.1990 n. 450318. V. anche Finocchiaro, *Documento elettronico*, cit. (ed. ivi, risoluzioni citate alla nota 2).

stampa nei registri IVA previsti dalla legge.

LA TENUTA ELETTRONICA DI LIBRI, REGISTRI E SCRITTURE CONTABILI

La recente normativa contiene alcune rilevanti novità in tema:

— l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 prevede che: «gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall' Autorità per l'informatica della Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39». Il riferimento (con la congiunzione «e») a finalità amministrative e probatorie indurrebbe a ritenere che la portata della norma sia limitata all'ambito di attività della pubblica amministrazione (anche se sorgono dubbi circa l'estensibilità della norma all'ambito della c.d. amministrazione pubblica del diritto privato, in cui viene generalmente ricompresa anche l'attività notarile). Le norme tecniche di cui sopra (essenzialmente riferite alle caratteristiche dei supporti ottici, dei files, dei meccanismi di lettura) sono state emanate con deliberazione dell'A.I.P.A. n. 15 del 28 luglio 1994;

— l'art. 2220 c.c. (come modificato dall'art. 7-bis del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito con legge 8 agosto 1994 n. 489), al terzo comma, dispone, in tema di conservazione delle scritture contabili, che «Le scritture e i documenti di cui al presente art. possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili

con mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza detti supporti». Con successivo decreto ministeriale (a tutt'oggi non ancora emanato) dovranno essere stabilite le modalità di conservazione dei detti supporti. La norma non consente quindi la tenuta delle scritture contabili su supporto elettronico, ma ne consente la conservazione con tali strumenti;

— l'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito con legge 8 agosto 1994 n. 489, dispone che: «A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente, allorché anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza». La norma non consente quindi *tout court* la tenuta su supporto informatico della contabilità, e presuppone che comunque debbano esistere dei registri cartacei previdimati; consente tuttavia la tenuta provvisoria della contabilità su supporto magnetico;

— gli artt. 3, comma 147, lettera c) della legge 549/95, e 3, comma 136, della legge 662/1996 hanno delegato il Governo ad emanare norme per la semplificazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti, tenendo conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.

Del problema si occupa altresì l'art. 15 del regolamento governativo, disponendo che: «I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'art. 3». L'approvazione definitiva di quest'ultima norma comporterà quindi la possibilità di tenere, in

via generalizzata, tutti i libri e registri obbligatori su supporto informatico. Vi è peraltro da considerare che, attualmente, diverse norme legislative impongono, per la maggior parte dei libri obbligatori, l'obbligo della vidimazione iniziale: così, ad esempio, gli artt. 2215 e 2421 prevedono la vidimazione iniziale del libro giornale, del libro inventari e dei libri sociali obbligatori, e l'art. 64 L. not. prevede la vidimazione iniziale dei repertori notarili. L'abrogazione di tali norme legislative non potrà quindi avvenire ad opera di una norma regolamentare come quella succitata, ma solo con una norma avente forza di legge, emanata la quale potrà avere piena applicazione il suddetto art. 15 del regolamento.

A

ARGOMENTI

590

NOTARIATO
N. 6/1997